

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Istanza del presidente circa una relazione. = Seguito della discussione del controprogetto al disegno di legge per imposta sull'entrata — Il deputato Sella riferisce sui nuovi articoli 5 e 6 proposti dalla Commissione — Istanza del deputato Sanguinetti — Sono approvati — Articoli di aggiunta del ministro per le finanze e del deputato Salvoni per la soppressione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, e facoltà alle provincie e comuni d'imporre altrimenti — Osservazioni del deputato Nisco, e opposizioni del deputato Dina — Emendamento dei deputati Ghezzi e Sartoretti — Considerazioni del deputato Rattazzi contro gli articoli suddetti — Osservazioni del deputato Piolti de Bianchi. = Presentazione delle relazioni sulla proposta d'inchiesta sulle condizioni della Sardegna, e sul disegno di legge per modificazioni daziarie sulle pelli e sui pesci. = Opposizioni dei deputati Robecchi, Protasi e Castagnola agli articoli di aggiunta — Considerazioni del deputato Minghetti in appoggio dei medesimi. = Deliberazione di seduta per domani.

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,204. Biase Amato, giudice conciliatore in San Nicandro Garganico, rassegna alcune considerazioni intorno all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori, e fa istanza perchè venga sancita la relativa proposta di legge.

12,205. Il comizio agrario del distretto di Belluno si associa alla petizione inoltrata da quello di Casale Monferrato per ottenere validi provvedimenti a vantaggio dell'agricoltura.

12,206. La deputazione provinciale di Bologna sottopone alla Camera alcune considerazioni e proposte intorno al progetto di legge per il riparto e l'esazione delle imposte dirette.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il deputato De Capitani chiede alla Camera un congedo di giorni quindici per affari privati. (È accordato.)

(I deputati Farina, Spantigati e Pellegrini prestano giuramento.)

(Il processo verbale della tornata di ieri è approvato.)

Fra i disegni di legge che si trovano in corso di studio, v'è quello per l'autorizzazione di provvedere con decreto reale alle volture censuarie di tutto il regno. Questo progetto fu dichiarato d'urgenza, ed è di molta importanza; esso si collega assai con quello per la riscossione delle imposte. Quindi io pregherei qualcuno dei membri della Commissione, che fu incaricata dell'esame di quello schema di legge, a dire quando la relazione possa essere pronta. Tal Giunta è stata nominata fino dal 17 aprile 1867; il presidente della medesima è l'onorevole Mazzarella, che ora non si trova presente; però veggio sul suo banco l'onorevole Piolti de Bianchi, che ne è il segretario; io quindi lo pregherei di fornire qualche schiarimento in proposito.

PIOLTI DE BIANCHI. La Commissione di cui richiede l'onorevole presidente ha lavorato a più riprese; il relatore è nominato, ed ha già preparato lo schema di legge con cui si crede bene completare la proposta ministeriale; il relatore medesimo sta stendendo la relazione che deve accompagnare tale schema; per cui mi lusingo che fra pochi giorni sarà presentata alla Camera.

PRESIDENTE. Sarebbe molto desiderabile che questo disegno di legge, attesa la sua importanza, fosse discusso in questa Sessione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL CONTROPROGETTO ALLO SCHEMA DI LEGGE PER IMPOSTA SULL'ENTRATA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del controprogetto della Commissione al disegno di legge relativo all'imposta sull'entrata.

La discussione ieri si fermò all'articolo 5, sul quale dall'onorevole Martelli-Bolognini venne proposto un emendamento che, dopo qualche discussione, la Camera stimò opportuno inviare alla Commissione affinché lo prendesse ad esame e vedesse altresì se fosse il caso di riformare l'articolo 5.

La Giunta difatti ha redatto diversamente l'articolo 5, coordinandolo anche coll'articolo 6.

Li leggerò entrambi perchè si colleghino tra loro :

« Art. 5. L'imposta per il 1868 e per il primo semestre 1869 sarà determinata in ragione del reddito annuale del contribuente durante il 1868 o della media del triennio precedente se si tratti di redditi di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864, n° 1850.

« Per i redditi di cui all'articolo 3 della presente legge la tassa sarà liquidata sul solo anno 1868.

« Per il secondo semestre 1869 e per il 1870 l'imposta sarà determinata sui redditi dei contribuenti durante il 1869 o sulla media del precedente triennio.

« Nell'un caso e nell'altro la riscossione si farà sopra un ruolo unico alle scadenze che saranno determinate per decreto reale.

« Art. 6. Per il primo semestre 1869 e per il 1870 potrà il contribuente ottenere la riduzione o rimborso proporzionale della tassa corrispondente ai cespiti di reddito che gli fossero cessati nel relativo anno.

« Per gli stessi periodi potrà l'amministrazione finanziaria richiedere mediante ruoli supplementari la tassa corrispondente ai cespiti di entrata che non figurassero nei ruoli primitivi od ai redditi che passassero da uno all'altro contribuente. »

L'onorevole relatore intende dare qualche spiegazione riguardo a queste modificazioni?

SELLA, relatore. La spiegazione è semplicissima.

Lo stato di cose del quale io parlava ieri presentava gl'inconvenienti ai quali avrebbe pur dato luogo la proposta dell'onorevole Martelli-Bolognini quando fosse stata accolta. Questa non era altro che l'esplicazione delle conseguenze che avrebbe avuto l'articolo 8 della legge 28 maggio 1867, il quale articolo dice nel suo primo alinea :

« L'imposta di cui all'articolo precedente (cioè l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile) sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento. »

Ammesse tutte le conseguenze derivanti da questo articolo sarebbe stato meglio che si fosse adottato il concetto che la Commissione colla sua prima dizione

vi proponeva, poichè altrimenti vi sarebbero stati contribuenti che avrebbero indebitamente sfuggito all'imposta.

Addurrò un solo esempio per darne un'idea. Avrebbe potuto, per esempio, uno stabilimento bancario comperare un milione di rendita al primo gennaio 1868 e rivenderla al primo gennaio 1869. Stando all'articolo 8, il quale dice che l'imposta è dovuta sui redditi dell'anno precedente a quello in cui si fa l'accertamento, quello stabilimento non avrebbe dovuto pagare cosa alcuna su quel milione di rendita per l'anno 1868, poichè esso non aveva detta rendita nel 1867.

Venendo poi al 1869, se fosse stato accettato l'emendamento dell'onorevole Martelli-Bolognini, siccome dal reddito del 1868 sarebbe stato detratto tutto ciò che era incluso nel Gran Libro, sarebbe pure sfuggito all'imposta il milione di reddito di cui lo stabilimento aveva fruito nel 1868. Ma per altra parte l'onorevole Martelli-Bolognini e l'onorevole Casati avevano ragione di notare che vi era un doppio pagamento, che vi erano due annate d'imposta, la cui scadenza veniva a farsi in un anno solo quando questa rendita avesse continuato ad essere nelle mani dello stesso detentore.

Ora, ripigliata la materia ad esame, si notò anzi tutto, come cosa di fatto, che le dichiarazioni di rendita pubblica ebbero essenzialmente luogo per opera dei corpi morali, cioè dei comuni, degli ospedali e delle altre amministrazioni di simil natura, per cui, dovendo tollerarsi un inconveniente, la bilancia parrebbe dover propendere piuttosto in favore di questa parte. Considerando ancora che l'articolo 8 non ha avuta un'applicazione effettiva, sebbene esso termini un ordinamento definitivo per ciò che riguarda l'assetto dell'imposta sulla ricchezza mobile, che io crederei il più conveniente, cioè stabilendo addirittura come principio giuridico che l'imposta della ricchezza mobile si accenda nell'anno in cui si ha il reddito, ma che la scadenza di essa, dovendo aspettarsi che l'anno sia chiuso per poterla accertare, non venga che l'anno consecutivo, quest'articolo 8, ripeto, non avendo ancora avuta effettiva applicazione, e di più avendo la Camera deciso, coll'adozione degli articoli precedenti e coll'ordine del giorno stato accettato dal Ministero e dalla Camera, che ogni questione relativa all'ordinamento ed all'assetto definitivo delle imposte dirette dovesse trattarsi in una prossima occasione sotto tutti gli aspetti, la Commissione crede che per il minor male convenga tornare all'antico stato di cose, cioè a quello anteriore all'articolo 8 di questa legge.

Precedentemente a tale articolo era stabilito che in genere l'imposta è dovuta per i redditi dell'anno a cui essa si riferisce, presumendo poi ed accertando codesti redditi come meglio si può. Quindi se si considera che, per esempio, pel 1868, l'accertamento non si potrà fare che verso il termine dell'anno, la Com-

missione crede che si possa addirittura dire: « l'imposta del 1868 sarà esatta in base ai redditi di questo stesso anno 1868. »

Ora, la massima parte dei redditi, per esempio, quelli provenienti da capitali e da opera personale si può determinare in modo abbastanza soddisfacente anche prima che l'anno sia compiuto. Per quello che riguarda i redditi industriali e commerciali, si può anche tornare all'antica legge, cioè a quella del 1864, che fino ad oggi è stata in vigore, cioè di stabilirli sopra la media del triennio precedente, ammettendo però che, quando vi siano cessazioni di redditi o introduzioni di nuovi cespiti di rendita, sia fatta facoltà da una parte al contribuente di ottenere lo sgravio, e per l'altra naturalmente all'amministrazione di fare un supplemento di ruolo.

Dietro questo concetto sarebbero stati adottati con soddisfazione sia della Commissione, sia anche di coloro i quali facevano le obiezioni che nella seduta di ieri furono qui svolte, sarebbero stati adottati i due articoli seguenti, di cui darò una seconda lettura se la Camera lo stima, sia perchè per mancanza di tempo non fu possibile stamparli, sia perchè leggendoli io possa dare, ove occorra, maggiori spiegazioni.

« L'imposta per il 1868 e per il primo semestre 1869 sarà determinata in ragione del reddito annuale del contribuente durante il 1868, e della media del triennio precedente, se si tratta di redditi di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864. (Sono i redditi industriali incerti e variabili provenienti dalle industrie e commerci per cui stabilivasi la media di un triennio.)

« Per i redditi di cui all'articolo 3 della presente legge (cioè a dire i redditi del Gran Libro che ci sono proprio durante il 1869), la tassa sarà liquidata sul solo anno 1868 (e non più pel primo semestre del 1869). Per il secondo semestre 1869 e per il 1870 l'imposta sarà determinata sui redditi dei contribuenti durante il 1869 e sulla media del precedente triennio a termini della presente legge.

« Nell'un caso e nell'altro la riscossione si farà sopra un ruolo unico alle scadenze che saranno determinate per decreto reale. »

E a togliere ogni dubbio sulla convenienza di questa redazione, io devo dichiarare che ieri sono incorso in un equivoco allorché annunciai che per gl'impiegati vi era stata una duplicazione d'imposta, imperocchè veramente la scadenza del pagamento avvenne così tardi che vi furono semestri in cui essi dovettero subire la ritenuta e pagare una bolletta antica; ma nel senso in cui ieri l'avrei detto, effettivamente quest'articolo 8 non era stato applicato come effettivamente oggi a nessuno fu applicato nel suo vero senso giuridico.

« Art. 6. Per il primo semestre 1869 e 1870... » (bisogna notare che facciamo l'accertamento sui redditi del 1868, e questo accertamento ci serve, non solo per de-

terminare la imposta del 1868, ma ancora pel primo semestre del 1869. Ora, può evidentemente avvenire questo fatto, che a un contribuente cessi un cespite di rendita durante il 1869, mentre lo aveva nel 1868, come può avvenire per contro, che ad un cittadino nasca una nuova sorgente di reddito nel 1869, che non aveva durante il 1868. Quindi bisogna aprire le porte evidentemente a deduzioni, a supplementi di ruoli secondo il caso); viene quindi l'articolo redatto in questa maniera: « Per il primo semestre 1869 e per il 1870... » (perchè anche pel 1870 lo stesso fatto succede stabilendosi l'imposta del secondo semestre del 1869 e 1870 in base ai redditi accertati per il 1869, durante lo stesso 1869) « potrà il contribuente ottenere la radiazione o rimborso proporzionale della tassa corrispondente ai cespiti di reddito che gli fossero cessati nel relativo anno.

« Per gli stessi periodi potrà l'amministrazione finanziaria richiedere, mediante ruoli supplementari, la tassa corrispondente ai cespiti d'entrata che non figurassero nei ruoli primitivi, od ai redditi che passassero dall'uno all'altro contribuente. »

Questi emendamenti avrebbero, come dico, essenzialmente per effetto di ripristinare l'antico stato di cose, che sarebbe stato alterato seriamente dall'articolo 8.

PRESIDENTE. L'onorevole Martelli-Bolognini ha la parola.

MARCELLI-BOLOGNINI. Giacchè la Commissione ha in massima accettato, presso a poco, l'emendamento che io proponeva, credo mio dovere di ritirarlo, e di associarmi alla proposta della Commissione.

VALERIO. Tutti i nodi vengono al pettine.

Quando si discuteva l'articolo 8 della legge 28 maggio 1867, io facevo appunto osservare che con quella disposizione (la quale è per sè logica, ma che veniva fuori di luogo e fuori di tempo proposta ed ammessa) si veniva in fatto, nella condizione di cose in cui siamo, a domandare una duplicazione d'imposta. Può essere utile, io vi notava in quella circostanza, può essere conveniente per l'amministrazione, ed anche per il contribuente, lo stabilire che l'imposta sia *dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente*; ma è un fatto che, per poter applicare questo principio, bisogna tralasciare un anno d'esigere quest'imposta!

Ora, in pratica, per gli anni 1868, 1869, 1870, colla proposta della Commissione, si viene in fatto ad abrogare l'articolo 8 della legge del 28 maggio 1867. Ebbene, ora io domando che questa abrogazione, la quale ho udita solamente nelle parole dell'onorevole relatore, sia pure scritta nella legge, che all'articolo della Commissione si aggiungano queste parole: « è abrogato l'articolo 8 della legge 28 maggio 1867. »

SILLA, relatore. Se l'onorevole Valerio se ne accontenta, si potrebbe mettere un'aggiunta alla fine della legge, e così si riempirebbe una lacuna di cui mi con-

fesso colpevole. Direi: « Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io credo mio debito chiamare l'attenzione del Ministero sopra una duplicazione che si è in fatto verificata, e che non so se sia stata avvertita dalla Commissione.

In una delle ultime modificazioni che si apportarono alla legge di ricchezza mobile si è stabilito che le tasse imposte sopra alcune categorie di rendite fossero percepite mediante ritenuta. Fra queste rendite vi ha quella degli stipendi, e tutti quegli assegni che figurano sul bilancio dello Stato, oppure degli economati, e che si pagano a benefici parrocchiali esistenti e non soppressi. Ora è avvenuto che l'amministrazione del tesoro, nel pagare queste rendite, fece delle ritenute, a senso della legge, e questo era giusto. Ma è pure avvenuto che queste rendite furono conservate nei ruoli della ricchezza mobile, sicchè al presente esiste questa duplicazione, e non passa giorno che non arrivi una qualche domanda al Ministero delle finanze, con cui si chiede che questa duplicazione, ingiustissima per se stessa, e contraria allo spirito ed alla lettera della legge, sia fatta cessare.

Evidentemente tutte queste domande, tutto questo lavoro importa al Ministero delle finanze che molti impiegati e molto tempo appresso alle medesime s'impieghi.

Ora, io vorrei che il Ministero, con un provvedimento generale, facesse sì che dai ruoli fosse questa duplicazione cancellata.

Colla legge attuale si cerca d'impedire che per l'avvenire ciò non avvenga, ma io vorrei che si togliesse anche il fatto esistente. Il fatto esistente dunque è questo, che abbiamo degli assegni a enti morali pagati dal Governo, i quali per una parte sottostanno alla ritenuta, che il Governo fa nel pagare il semestre decorso, e che per altra parte sono pure iscritti nei ruoli esistenti per la tassa della ricchezza mobile, e sono iscritti appunto in forza degli articoli citati, per cui la tassa fu commisurata secondo quella che si pagava antecedentemente.

Chiamo su questo l'attenzione dell'onorevole signor ministro, e lo prego a voler esaminare il fatto in se stesso, e di voler addirittura rimediare con una provvidenza generale senza che l'amministrazione abbia bisogno di fare come fa attualmente, di dare una provvidenza per ogni singolo caso speciale, locchè fa sì che molti contribuenti non possano se non con molto tempo, con dispendio e disturbi far valere le loro ragioni, seppure non avviene che alcuni nè anche avvertano la duplicazione. Spero che il ministro farà buon viso alla mia preghiera.

PRESIDENTE. Non fa nessuna proposta?

SANGUINETTI. Prego il signor ministro di fare una dichiarazione.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io terrò conto di questa raccomandazione, e non vi può essere nessun dubbio che non sia provveduto dall'amministrazione secondo giustizia.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 5 per porlo ai voti. (*Vedi sopra*)

CANCELLIERI. Solamente faccio osservare che nel terzo comma, dove si dice *nell'ultimo triennio*, sarebbe bene aggiungere qualche frase che spieghi meglio il concetto d'intendersi, cioè, ripetuta quella stessa distinzione che fu fatta nel primo comma tra i casi nei quali sarà liquidata la tassa sui redditi dell'anno 1868, e quelli nei quali invece sarà liquidata sui redditi del precedente triennio.

Se mai restasse il testo come ci si è presentato, parrebbe che si lasciasse l'alternativa di liquidare indistintamente o sui redditi del 1868, o su quelli dell'ultimo triennio; mentre al contrario io ritengo che la intenzione della Commissione sia stata quella di attenersi, pei redditi certi ossia provenienti dai soli capitali, al prodotto del 1868, e per quelli presunti, cioè pegg'industriali, o professionali, o vitalizi, al prodotto medio del triennio.

SELLA, relatore. È evidente.

CANCELLIERI. Stando così le cose, pregherei la Commissione a voler aggiungere una frase qualunque che tolga l'ambiguità, e precisi nettamente il concetto come fu espresso nel primo comma.

SELLA, relatore. Mi pare che si potrebbe dire: « se- condochè sarà del caso. »

PRESIDENTE. Scegliano la frase che credono più appropriata; io la porrò ai voti. (*Conversazioni*)

PESCATORE. Io direi: « a termini di legge. »

SELLA, relatore. Benissimo, si dirà « sulla media del precedente triennio, a termini di legge. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 con questa modificazione.

(È approvato.)

Passiamo ora all'articolo 6. (*Vedi sopra*)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

SELLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Finali aveva proposto una aggiunta, la quale dovrebbe, come è detto qui, precedere l'articolo.

SELLA, relatore. L'aggiunta proposta all'articolo dall'onorevole Finali è stata compresa nell'articolo 6 della Commissione; per conseguenza, ora verrebbero le questioni dei centesimi addizionali sulle provincie e sui comuni.

PRESIDENTE. Ora passiamo all'articolo 7, cioè ai vari articoli aggiuntivi che vennero presentati. Uno di questi fu proposto dall'onorevole ministro delle finanze e prenderebbe il numero d'ordine 7. È così concepito:

« Cesserà nel tempo stesso la facoltà di sovrimporre alla medesima accordata ai comuni e alle provincie dall'articolo 15 del decreto del 28 giugno 1866, numero 3023, e dalle leggi anteriori.

« I Consigli provinciali sono autorizzati ad imporre nelle rispettive provincie, sia di propria iniziativa, sia a proposta dei Consigli comunali, le seguenti tasse a beneficio delle amministrazioni provinciali e comunali:

- « Tassa sulle patenti;
- « Tassa sulle porte e finestre;
- « Tassa sul fuocatico;
- « Tassa di famiglia;
- « Tassa sui bestiami.

« I regolamenti per l'applicazione di queste diverse tasse dovranno, per ciascuna provincia, essere deliberati dai Consigli provinciali, ed approvati con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

A quest'articolo vennero presentati alcuni emendamenti che non furono ancora stampati.

Uno del deputato Ghezzi, il quale propone che al secondo alinea di quest'articolo del ministro ove dice, i *Consigli provinciali*, s'introduca la modificazione seguente: « sono autorizzati ad imporre nelle rispettive provincie, sia di propria iniziativa, sia a proposta dei Consigli comunali *una* delle seguenti tasse. »

Invece di lasciare la facoltà d'imporle tutte, o una parte di esse, stabilisce che una sola debba essere scelta fra quelle indicate.

PESCATORE. E se non basta quell'*una*?

PRESIDENTE. Il deputato Salvagnoli propone a quest'articolo un'aggiunta così espressa:

« È pure obbligatoria o la tassa di fuocatico o di famiglia nei comuni rurali, e la tassa di patente nei comuni chiusi. »

L'onorevole ministro intende di parlare?

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. Avevo domandata la parola per avvertire solamente che il primo comma di questo articolo stava bene come secondo comma dell'articolo 2 della legge, ma dovendone fare sia un articolo separato, sia un primo comma dell'articolo 7, bisognerebbe un po' modificarlo, e non dire: « Cesserà nel tempo stesso la facoltà di sovrimporre alla medesima; » ma invece: « Cesserà la facoltà di sovrimporre la tassa della ricchezza mobile. »

Del resto, la Camera si rammenterà che io a questo proposito dissi che, dovendosene fare un articolo separato, mi unisco all'articolo 7 proposto dall'onorevole Salvoni.

PRESIDENTE. Dimodochè fa sua la proposta Salvoni.

SALVAGNOLI. L'aggiunta mia è preposta all'emendamento Salvoni.

PRESIDENTE. Può stare tanto a quello dell'onorevole Salvoni, quanto a quello del signor ministro.

Leggerò allora la controproposta del deputato Salvoni, che è accettata dal ministro:

« A datare dal primo gennaio 1869 cesserà nei co-

muni e provincie la facoltà di aggiungere centesimi addizionali all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. »

Veramente il deputato Salvoni presentò cinque articoli, e questo che ho letto non mi pare che corrisponda guari all'articolo 7 della proposta ministeriale, ma vi riguarderebbe bensì l'ottavo dove si dice: « i centesimi addizionali, provinciali e comunali sull'imposta fondiaria non potranno, ecc. »

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. Io aveva proposto due emendamenti; l'uno si può applicare all'articolo 2 del progetto di legge, ed era concepito nei termini appunto del primo comma...

PESCATORE. Domando la parola per una mozione di ordine.

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze... che è stato riportato insieme colle rimanenti disposizioni; esso diceva così: « cesserà nel tempo stesso di sovrimporre alla medesima, » e nel primo comma parlava appunto della tassa sulla ricchezza mobile accordata ai comuni ed alle provincie.

Questo era il primo mio emendamento.

Poi vi era un articolo aggiunto che diventava l'articolo 7, che è quello di cui ha dato lettura l'onorevole presidente.

Quando io mi decisi di portare al fine della legge la questione della soppressione dei centesimi addizionali, mi pareva che tanto valesse accettare la formola proposta dall'onorevole Salvoni, il quale la proponeva appunto come articolo 7 aggiunto agli articoli proposti dalla Commissione.

In questo stato di cose però osservo che, nell'articolo quale sarebbe quello da me proposto e letto dal signor presidente, vi sono due questioni: la questione della soppressione dei centesimi addizionali, e la questione dei compensi da dare alle provincie e ai comuni.

Constatato questo stato di cose, io mi rimetto a quanto sarà per deliberare la Camera, se, cioè, vuole discutere insieme queste due proposte, ovvero discuterle l'una dopo l'altra.

PRESIDENTE. A mio discarico debbo osservare che, forse per errore tipografico, vennero stampati entrambi gli emendamenti ministeriali sotto l'intestazione di articolo 7: non v'è distinzione o separazione tra una parte e l'altra.

Comunque sia, il signor ministro accetterebbe il sistema proposto dal deputato Salvoni per la prima parte. Dunque la discussione sarebbe su questo articolo del Ministero modificato colla prima parte della proposta Salvoni.

Ha la parola l'onorevole Pescatore per una mozione d'ordine.

PESCATORE. Come ha già avvertito il signor ministro, l'emendamento da lui proposto include due concetti che pure sono l'uno all'altro correlativi ed indivisibili.

Il primo di questi concetti si è di togliere ai comuni ed alle provincie la facoltà di sovrimporre la ricchezza mobile. Ma per un necessario compenso si darebbero alle provincie ed ai comuni certe tasse che sono specificate nell'emendamento.

Da ciò risulta anzitutto l'impossibilità di scindere la discussione. Ma ciò non basta. I deputati Salvoni, Cafisi e Cicarelli propongono anch'essi emendamenti che almeno in parte esprimono gli stessi concetti; anch'essi vogliono che sia tolta ai comuni ed alle provincie la facoltà di sovrimporre la ricchezza mobile; anch'essi danno per compenso ai comuni ed alle provincie la facoltà d'istituire altre tasse, e precisamente quelle medesime proposte dal ministro, sulle patenti, sul fuocatico, sulla famiglia, sui bestiami.

Senonchè non dissimulo che gli onorevoli Cafisi, Cicarelli, ed in parte anche lo stesso Salvoni, propongono poi una quistione affatto distinta, che è la quistione di limitare nei comuni e nelle provincie la facoltà di aggravare di troppo anche il tributo prediale, inquantochè l'onorevole Cicarelli pretenderebbe di togliere affatto ai comuni la facoltà di aggiungere centesimi addizionali sul tributo prediale; gli altri la limiterebbero soltanto.

Dunque per mozione d'ordine io propongo che si apra la discussione sopra tutti gli emendamenti del Ministero, del Salvoni e del Cicarelli, coll'avvertenza però che i proponenti, Salvoni, Cafisi e Cicarelli, debbano riservare ad una discussione separata la limitazione da essi proposta per i centesimi addizionali sul tributo prediale. Io credo che questa mozione d'ordine non incontrerà difficoltà, che tutti vorranno discutere gli emendamenti complessivamente, cioè il concetto che regge questi emendamenti; che tutti vorranno riservare la questione distinta che ho accennata; e così facendosi, dopo che i proponenti avranno svolte le loro idee, la Commissione, in persona del suo delegato speciale, esporrà il suo avviso.

PRESIDENTE. È evidente che la discussione deve aprirsi sull'intero sistema, cioè non solo sulla proposta del nuovo articolo 7, sia del ministro, sia di altri, che riflette la soppressione dei centesimi addizionali all'imposta della ricchezza mobile, ma anche sugli altri articoli, i quali determinano in che modo i comuni dovranno d'ora in poi sopperire al difetto di introito che risulterebbe da siffatta abolizione.

Però io non posso alterare l'ordine d'iscrizione per dare la parola prima di tutto a coloro che hanno fatte controproposte od emendamenti. Basta che resti inteso che la discussione si apre sull'intero sistema proposto; e, siccome vi è una proposta del ministro, il quale ora la modifica coll'accettare la prima parte della controproposta del deputato Salvoni, così io credo che la discussione debba aprirsi sopra questa proposta.

Darò quindi facoltà di parlare a coloro che sono in-

scritti sulla medesima; successivamente, al loro turno, ai deputati che presentarono controproposte od emendamenti. Così facendo, procederemo con regolarità, lasciando il diritto di parlare a chi spetta secondo l'ordine d'iscrizione.

Dunque rileggerò la proposta del ministro:

« Art. 7. A datare dal primo gennaio 1869 cesserà nei comuni e provincie la facoltà di aggiungere centesimi addizionali all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

« I Consigli provinciali sono autorizzati ad imporre nelle rispettive provincie, sia di propria iniziativa, sia a proposta dei Consigli comunali, le seguenti tasse a beneficio delle amministrazioni provinciali e comunali:

« Tassa sulle patenti; tassa sulle porte e finestre; tassa sul fuocatico; tassa di famiglia; tassa sui bestiami.

« I regolamenti per l'applicazione di queste diverse tasse dovranno, per ciascuna provincia, essere deliberati dai Consigli provinciali, ed approvati con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

A questa proposta, ripeto, esiste un solo emendamento proposto dall'onorevole Ghezzi, e sarebbe quello, che ho già annunziato, con cui si proporrebbe di dare ai comuni ed ai Consigli comunali la facoltà solo di scegliere una fra queste imposte.

Ora la facoltà di parlare, secondo l'ordine d'iscrizione, spetta all'onorevole Bembo.

BEMBO. Io non ho mica domandata la parola.

PRESIDENTE. Eppure io lo trovo iscritto.

BEMBO. Domando scusa, ma io non ho chiesta la parola.

PRESIDENTE. Io lo trovo qui iscritto; egli può esser persuaso che non lo fu per mia iniziativa. Vi fu certamente un equivoco.

Dunque la parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Io non intendo di parlare sull'articolo 7. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Nemmeno? Tanto meglio. Vediamo dunque se intende parlare sull'articolo 7 l'onorevole Citadella, poichè, se procediamo così, si farà più presto.

(*Si ride*)

CITADELLA. Io intendo parlare sulla questione generale, se sarà generalizzata, oppure sull'articolo 8 proposto dall'onorevole Salvoni.

SALVONI. Domando la parola sulla mozione d'ordine proposta dall'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Prima di tutto domanderò all'onorevole Nisco, se intenda parlare sull'articolo 7.

NISCO. Sì, signore, parlo sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora darò innanzitutto la parola all'onorevole Salvoni per una mozione d'ordine.

SALVONI. Quando io proposi gli articoli da aggiungersi al presente progetto di legge, naturalmente partiva da un concetto generale e complesso, il quale con-

cetto esplicava negli articoli 7, 8 e 9, perchè gli altri articoli non sono che di forma.

Ora, io non ho nulla a ridire a che la discussione si apra sulla proposta del ministro, che d'altronde accetta il mio articolo 7 e per l'altra la sua proposta risponde perfettamente, salve poche modificazioni tutt'affatto di forma, al mio articolo 9.

Ma nella mia proposta vi è un'altra questione la quale l'onorevole Pescatore vorrebbe, è vero, riservata, ma scindere...

PRESIDENTE. Ma questa non è questione d'ordine. Considera che si dia la precedenza alla sua proposta?

SALVONI. No, non tengo affatto alla precedenza.

PRESIDENTE. Ma allora non è mozione d'ordine.

SALVONI. Scusi, mi lasci finire, non ho che due parole e vengo alla questione d'ordine.

PRESIDENTE. Non è questione d'ordine.

SALVONI. Qualora l'onorevole ministro accettasse anche il mio articolo 8, la discussione potrebbe aprirsi sulla complessiva proposta, senza poi fare una seconda discussione sulla questione contenuta nel citato articolo. Con questo sistema, a mio avviso, la discussione procederebbe più spedita e sollecita.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha già dichiarato che accetta solo una parte della sua proposta.

SALVONI. Perdoni, non avevo inteso.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho dichiarato ch'io faceva qualche riserva, non ho dichiarato di respingere la proposta dell'articolo 8 dell'onorevole Salvoni. Del resto non avrei difficoltà d'entrare sino ad un certo punto nel di lui concetto, che d'altronde non si scosta gran fatto dalle disposizioni ora vigenti, perchè adesso non si può sovrapporre il tributo fondiario al di là di cento per cento, salvo certi casi nei quali ci vuole la deliberazione della deputazione provinciale.

Siccome questi casi qualche volta si presentano, non è da ammettersi la proibizione assoluta se non accordando ai comuni dei compensi più che sufficienti. Quindi tale questione è sempre subordinata all'altro articolo che stabilisce i compensi opportuni.

PRESIDENTE. L'articolo 8 dell'onorevole Salvoni potrà venire in dibattimento come emendamento alla proposta del Ministero, s'egli mantiene integralmente la sua proposta. Ma per ora la discussione ha luogo sopra l'articolo del Ministero colle modificazioni introdotte.

L'onorevole Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Io chiedeva di parlare allorchè l'onorevole Lancia di Brolo svolgeva i suoi argomenti per opporsi a che sia tolta alle provincie ed ai comuni la facoltà di sovrapporre centesimi addizionali alla tassa sulla ricchezza mobile. L'onorevole deputato Lancia di Brolo divideva i suoi argomenti in due parti. Egli si opponeva alla proposta in primo luogo perchè, a suo modo di vedere, per essa la proprietà immobiliare diveniva

molto inferiore alla mobiliare, cadendo la sovrapposta sull'aliquota della tassa, non su quella della rendita. In secondo luogo perchè era proibito ai comuni di sovrapporre alla tassa sulla ricchezza mobiliare, e non quella sulla ricchezza immobiliare.

Io brevemente risponderò a questi suoi argomenti. L'onorevole deputato Lancia nell'esaminare la differenza che passa fra la tassa sulla ricchezza mobiliare e la tassa sulla ricchezza immobiliare, mi pare che non abbia tenuto conto di un fattore che entra a costituire quest'ultima indipendentemente dal lavoro e dal capitale, da cui la prima proviene.

Il fattore a cui io alludo è precisamente l'agente naturale, la terra. Si è sostenuto da molti, e coll'autorità d'illustri economisti, cominciando da Ricardo e venendo a Bastiat, che la rendita della terra è il frutto del lavoro e del capitale. Però, nonostante l'autorità di tanti chiarissimi uomini, questa teoria è stata trovata contraria alla ragione ed al fatto naturale. Il fondo *B* situato in collina e con un sostrato cretaceo, applicandogli lo stesso capitale e lo stesso lavoro produce molto meno del fondo *C* situato in pianura e con un sostrato poroso ed atto ai filamenti.

Questa differenza è prodotta appunto da un elemento che non entra nella ricchezza mobiliare, cioè dall'elemento naturale, della terra, che è per sè stessa una ricchezza.

Quando noi vogliamo considerare la produzione e l'aumento dei valori sociali, troviamo che i valori industriali si aumentano e si creano mediante trasformazione, mentre i valori agricoli si formano per aumento di quantità; e questo è dovuto all'elemento della macchina terra, la quale accresce i valori aumentando la quantità. Così da una semente ne abbiamo dieci, venti, da un nocciolo abbiamo un albero, da un granello che può essere trasportato da una formica, può nascere un frutto capace di satollare due uomini.

Dunque per sè stessa la macchina terra è un valore, è una ricchezza; ed io trovo giustissimo che colui il quale possiede questo valore debba contribuire di più alle spese dello Stato.

A questo fatto naturale si aggiunge ancora un fatto sociale. I possessori della ricchezza mobile sono quelli che veramente pagano l'imposta, ma l'imposta prediale, d'ordinario, non è pagata dal possessore del fondo. L'imposta prediale è prelevata quando la proprietà passa da una mano in un'altra, e in un mezzo secolo noi vediamo che nove decimi delle proprietà sono passati da un padrone ad un altro: e questo passaggio si opera sempre col ritenere il capitale dell'imposta; per forma che relativamente al contribuente l'imposta è una prelazione d'interessi, ed in rapporto allo Stato è, come alcuni statisti sostengono, una prelazione di capitale fatta a beneficio della massa comune.

Noi in Italia, come in Francia ed in altri Stati d'Europa, riteniamo confusi in una denominazione questi

due elementi della tassa, cioè la tassa che è dovuta, perchè si possiede la macchina terra, e la tassa che è dovuta, perchè si applica il lavoro ed il capitale a questa terra. E da questa confusione ne nascono moltissimi errori e moltissime sperequazioni, le quali ci sforziamo di togliere e sventuratamente non possiamo togliere dal seno della società.

In Inghilterra queste due tasse sono state completamente distinte fin dal 1798. Colà si paga la *land-tax*, cioè la tassa sulla terra, e l'*income-tax*, la tassa che si paga per l'applicazione del capitale sulla terra; e si osservi che i 197 milioni che produce in Inghilterra l'*income-tax*, 104 milioni sono pagati dai possessori del suolo per l'industria che essi esercitano su di esso.

Io non mi posso lungamente fermare sopra questa discussione, di cui parlo quasi per incidente; io auguro al mio paese che ci possiamo trovare in condizioni tali per cui le imposte possano prendere assetto definitivo secondo ragione e secondo giustizia. Per ora dobbiamo seguire l'esempio del barone De Lhuys, il quale diceva che, quando gli Stati si trovano in difficili condizioni, bisogna seguitar a camminare colle scarpe vecchie, anzichè mettere scarpe nuove colla speranza di poter fare miglior cammino.

In quanto alla seconda osservazione che faceva l'onorevole Lancia, cioè che non si può togliere questa facoltà ai comuni ed alle provincie di tassare per centesimi addizionali la ricchezza mobiliare, perchè non si toglie pure la facoltà di tassare per centesimi addizionali la proprietà prediale, io gli fo osservare che questo gli darebbe diritto, secondo me, non a rigettare la prima parte dell'articolo, ma a sostenere che bisognerebbe ancora parificare, in quanto alla sovrimposta, la proprietà mobiliare e l'immobiliare. E veramente io credo che se ciò si facesse, sarebbe un elemento grandissimo di giustizia, sia finanziariamente, sia amministrativamente.

Con tutti gli sforzi grandissimi che noi abbiamo fatto per avere una delle più difficili leggi d'eguaglianza, qual è quella dell'eguaglianza finanziaria delle imposte, donando ad alcuni e togliendo ad altri, noi non siamo pervenuti veramente a stabilire il sospirato conguaglio, e questo perchè? Perchè abbiamo lasciato alle provincie ed ai comuni il diritto di potere sovrimporre. Noi abbiamo infatti nel nostro regno alcune provincie e comuni che impongono perfino tre, quattro, cinque volte l'imposta principale, mentre in altre provincie, in altri comuni non è imposto neanche il 3, il 4 per cento; sicchè il contribuente che deve pagare cinque volte di più in un comune, mentre paga cinque volte di meno in un altro, deve essere grandemente scosso da questa ingiustizia; poichè il contribuente non vede la distinzione che è fatta tra il comune, la provincia e lo Stato, ma vede la intera massa del pagamento che egli è tenuto a pagare a cagione di possedere una proprietà.

Io mi proponeva di presentare un emendamento, affinchè, eccettuato per le opere *stradali*, fosse ancora tolto alle provincie ed ai comuni il diritto di sovrimporre la proprietà territoriale.

Ma poi ripensando meglio sulla proposta che io intendeva di fare, ho temuto d'incontrare grandissimi inconvenienti. Primo, quello degl'impegni già presi dalle provincie e dai comuni. Secondo, perchè io credo che proposte simili non si possano fare dai deputati, ma debbono venire dai ministri, i quali hanno per le mani le condizioni vere e reali dei bilanci comunali. Essi possono fare queste proposte con tutti quei compensi, con tutte quelle riserve con cui, ottenendosi uno scopo utilissimo per i contribuenti e per le finanze dello Stato, non si viene a portare perturbazione nell'amministrazione provinciale e comunale.

Io dunque, invece di presentare quest'emendamento fo voti che il ministro delle finanze possa studiare questa importante questione, cioè come si possano dividere le tasse propriamente erariali dalle tasse provinciali e comunali, e come fare che la tassa prediale mantenga la qualità che ha avuto fino ad oggi, quella cioè di essere considerata quale zavorra che mantiene alquanto ferma la nave dello Stato anche nei momenti i più procellosi.

Aggiungete, o signori, che ciò è anche una giustizia, dappoichè la legge comunale e provinciale mette l'amministrazione dei comuni non nelle mani di coloro che posseggono, ma nelle mani di tutti i cittadini quasi senza possessioni.

Io non voglio entrare a discutere della giustizia di questa legge; dico però che in alcuni comuni è avvenuto il caso dispiacevolissimo, che sono state tolte tutte le imposte preesistenti, e tutte le spese comunali sono state gravate sulla proprietà immobiliare.

Vi sono anche nella storia alcuni casi di livellamento per cui le generazioni sono scomposte e riordinate sopra nuove basi; ma questo livellamento a centellini toglie ad una società le basi vecchie, senza darle altre nuove.

Mi limito a questo, e spero che il Governo e i miei colleghi vorranno rivolgere la loro attenzione sopra questa parte importantissima del riordinamento delle pubbliche amministrazioni.

In quanto poi al principio generale, cioè se noi dobbiamo ammettere la proposta di non dare ai comuni ed alle provincie la facoltà di sovrimporre alla tassa sulla ricchezza mobiliare, io mi permetto di far osservare che cotesta ricade sui profitti e sui salari.

Ora in un paese molto ricco, essa anche elevata, non può produrre dolorose conseguenze, anzi le condizioni economiche del paese possono essere stimolate a progredire nelle invenzioni e ne' perfezionamenti delle sue industrie; ma in un paese che non sia ricco, in un paese in cui il capitale non abbondi, noi correremmo il pericolo che i capitali, per ricercare un guadagno ad

di fuori della misura del convenevole, si slancino ad intraprese rischiose e lascino quelle ponderate e veramente feconde. E noi Italiani possiamo trovarci nella miseranda condizione, non dell'emigrazione de' capitali, perchè sgraziatamente noi di questa emigrazione abbiamo poco a temere, ma che i capitali non s'impieghino utilmente in ciò che può propriamente costituire la proprietà della nazione.

In Inghilterra l'*income-tax* fu stabilita nel 1797 e durò fino al 1815 come macchina di guerra. Fu rappresentata nel 1842 come macchina di riforma da Robert Peel, ma sino al 1859 non passò mai la misura del 24 per cento, e soltanto nel 1859, quando, per le spese straordinarie dell'armamento, fu richiesta una somma maggiore, allora fu aumentata a lire 4 e 16 centesimi per cento. Al contrario noi, che non abbiamo nè capitali, nè l'energia, nè la capacità pel lavoro degli Inglesi, colla legge presente portiamo l'imposta sulla ricchezza mobile, che si può dire una parte non completa dell'*income-tax*, all'84 per cento.

Ora io vi domando: quando infliggete alla ricchezza mobile questo enorme peso, quando voi aumentate di tanto quest'imposta, voi producite non uno, ma due mali: il primo è di creare un ostacolo all'immissione ed all'applicazione dei capitali, o di farli gettare nelle arrischiate intraprese; il secondo è di demoralizzare il vostro paese.

Sì, o signori, allorchè si tratta della propria sussistenza, e, più della propria, di quella della famiglia, i più cercano di sottrarsi ad una tassa che tutti riconoscono essere esorbitante. Allora ciascuno si fa il suo caso di coscienza, e comincia passo a passo a nascondere il fatto suo e finisce per mentire tutt'affatto. Laonde, nella necessità in cui siamo, se dobbiamo per i bisogni indispensabili dello Stato aumentare di un altro decimo le imposte dirette, noi abbiamo il dovere però d'impedire che non si cada in nessuno di quegli estremi in cui le tasse non possono più essere nè sopportate, nè pagate. E per coteste ragioni io credo che sia abbastanza giustificata la proposta di togliere alle provincie ed ai comuni la facoltà di sovrapporre centesimi addizionali alla tassa sulla ricchezza mobile.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Dina.

DINA. Signori, lo scopo principale che si propone l'onorevole Salvoni, cogli emendamenti da lui presentati, mi pare giusto in massima; esso consiste nel sopprimere la facoltà d'imporre i centesimi addizionali sulla tassa della ricchezza mobile.

Io sono intimamente convinto che l'imposta sulla ricchezza mobile, come è stata istituita da noi, corre grave rischio di naufragare; questa tassa è nata sotto infelici auspici; la si volle esigere mentre i regolamenti non erano ancora preparati; non si era cominciata l'esazione del primo anno che la tassa fu enormemente accresciuta, poscia i ritardi nelle dichiara-

zioni, gl'indugi nella formazione dei ruoli hanno per modo accumulati gli arretrati, che una grave difficoltà, un generale ostacolo oramai si manifesta all'esazione di questa tassa; l'onorevole ministro delle finanze lo ha esso pure riconosciuto.

Infatti, quando una tassa imposta sopra la ricchezza mobile, ossia sopra i profitti dei capitali impiegati nei traffici e nell'industria, non è esatta in tempo, si corre rischio gravissimo che il contribuente non sia più in grado di pagarla; e quando fosse pure in grado, voi correte il pericolo di metterlo in grandi strettezze, costringendolo a sborsare due anni di tassa in uno, o tre anni in due.

La natura stessa poi della tassa della ricchezza mobile esclude i centesimi addizionali; perchè, qualunque sia lo studio che si faccia il legislatore di determinare che per certe industrie una quota del tributo si debba accreditare alle città nelle quali queste industrie hanno delle rappresentanze o delle succursali, voi commettete sempre un'ingiustizia che cade a danno delle città e delle provincie, poichè il luogo centrale ove è stabilita quell'industria, è quello che si avvantaggia di più dei centesimi addizionali.

Ma, signori, credete che sia facile cosa il togliere i centesimi addizionali, disordinando tutto il sistema delle contribuzioni?

Io ho sentito parlare della separazione delle contribuzioni dello Stato dalle contribuzioni dei comuni e delle provincie; non comprendo questa separazione; per me la separazione fra le contribuzioni dello Stato e quelle dei comuni e delle provincie significa antagonismo d'interessi, non armonia d'interessi.

Io ho sempre veduto che l'ordinamento delle finanze delle provincie e dei comuni non si può considerare soltanto sotto l'aspetto fiscale e finanziario, si deve sempre riguardare anche sotto l'aspetto politico; bisogna considerare se la costituzione finanziaria dello Stato non ha ad essere ordinata in modo che ad essa corrisponda pure la costituzione finanziaria del comune e della provincia; quindi è che ovunque si è cercato di stabilire un'armonia ed una consonanza fra le finanze di questi corpi morali.

Secondo che in uno Stato prevale un sistema tributario o un altro, così pure è ordinato il sistema tributario dei comuni e delle provincie. Vediamo in Inghilterra che le imposte locali pesano sulla proprietà immobiliare, ed hanno tutte il carattere d'imposte dirette.

L'onorevole Nisco accennava or ora che la proprietà in Inghilterra, oltre ad una piccola tassa fondiaria, contribuisce allo Stato 104 milioni per tassa di ricchezza mobile; ma la proprietà immobiliare contribuisce ben più per le provincie e per le contee. Sono 18 milioni di sterline, circa 450 milioni di lire italiane che la proprietà fondiaria sborsa per le spese locali.

Vedono dunque coloro i quali hanno sostenuto fi-

nora che in Italia la proprietà fondiaria è estremamente aggravata, e più aggravata che in Inghilterra, che, sebbene le condizioni della proprietà fondiaria in Italia siano molto meno avvantaggiate che in Inghilterra, è pur vero che, tenuto conto delle differenze, nella Gran Bretagna la proprietà fondiaria è aggravatissima.

Ma ivi lo Stato non grava la fondiaria che in piccola parte, e pesa molto sul consumo; è quindi naturale che alle spese dei comuni, delle contee e delle parrocchie debbano sopporre le imposte dirette.

Altrove vediamo che, se lo Stato si piglia una parte eguale sul consumo e sulle proprietà stabili, le provincie ed i comuni hanno pure un sistema tributario regolare, normale, di partecipazione a' due ordini di tasse.

Da noi questo sistema tributario regolare non esiste ancora; da parecchi anni siamo venuti edificando, trasformando, ma non abbiamo ancora assestato il nostro sistema finanziario.

È egli possibile che ora, in occasione di una legge che ci è presentata come passeggera e transitoria, veniamo a prendere una deliberazione intorno all'assetto dei bilanci provinciali e comunali?

È egli possibile che il Parlamento voglia oggi spogliarsi di un diritto che gli compete, quale si è quello di determinare l'indole delle tasse e la misura di queste tasse tanto per lo Stato, quanto per l'amministrazione locale?

Io ho detto che sono favorevole alla soppressione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, ma ad un patto, a patto che il Parlamento stabilisca per legge quali abbiano ad essere le tasse che si sostituiscono ad essi, quali ne siano i limiti e la misura, quale la forma, quale gli ordinamenti che debbano dirigerne la riscossione, e quale la partecipazione che debba avervi lo Stato.

Se noi abbandoniamo alle provincie la facoltà di stabilire delle tasse sulle patenti, sui coloni, sul bestiame, sulle porte e finestre a beneplacito del Consiglio, che cosa facciamo?

Non introduciamo il disordine nelle amministrazioni?

Secondo la maggioranza che prevarrà nel Consiglio provinciale, avrete un'imposta che l'anno successivo potrà essere abolita se la maggioranza sarà mutata.

Supponete che prevalgano i proprietari in un Consiglio provinciale, che cosa si fa?

Per isgravare la proprietà fondiaria si metterà una tassa di patente a carico del commercio e degli esercizi od una tassa di porte e finestre, con che si toglierà la luce ai contadini. (*Bravo!*)

Se poi prevarrà nel Consiglio una maggioranza di commercianti ed industriali, allora si metterà una tassa di fuocatico, una tassa sul valore locativo, che pesa tanto sugli uni che sugli altri; si stabilirà una

tassa di patente formata in modo da pesare maggiormente, sopra quelli che esercitano professioni ed arti liberali, se pure non si caricano sulla proprietà stabile tutti i pesi locali.

Voi non avrete più nemmeno stabilità nelle imposte; avrete l'arbitrio ed il caos; tutto rimarrà provvisorio.

Ora io domando se il comune come è costituito in Italia, che, per quanto lo si voglia riguardare come una semplice unità economica e civile, ha pur sempre una forza politica, possa essere ridotto a tali estremi da avere il suo bilancio precario e le sue finanze disastate.

Il diritto d'imporre spetta allo Stato, non avvi su questo contestazione di sorta; tutti i partiti, tutte le opinioni costituzionali lo riconoscono; ma da questo diritto deriva che lo Stato non solo deve determinare le materie su cui cade l'imposta, ma anche definire il limite dell'imposta stessa.

Che dirò dell'articolo 9 proposto dall'onorevole Salvoni col quale si dà facoltà ai Consigli provinciali di stabilire tasse di un carattere generale? Non mi pare che si possano accordare tali autorizzazioni, se in pari tempo non si determina il limite di queste tasse; se non si stabilisce a quanto, per esempio, l'imposta del fuocatico debba ascendere secondo le varie classi in cui si deve dividere la popolazione; se non si statuiscono in pari tempo le norme pel riparto della popolazione.

Io non mi dilungherò, o signori. Quando ho avuto l'onore di presentare la mia proposta perchè questa legge fosse ristretta al 1869, io aveva più specialmente presenti le difficoltà che si sarebbero affacciate a tutti al cospetto delle proposte che l'onorevole ministro delle finanze aveva fatte. Appunto perchè non si risolvesse sì grave questione in questo momento, perchè è questione che richiede lunghi studi e severa meditazione, io proponeva che l'aumento del decimo fosse ristretto all'anno prossimo. L'onorevole ministro delle finanze ha creduto che ciò non fosse possibile. Ma non sarebbe egli prudente per ora di stabilire che i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile si continuino ad esigere pel 1869, riservandosi il Governo di presentare una legge apposita al Parlamento per sostituire a questi centesimi addizionali altre fonti di rendita alle provincie ed ai comuni?

Io credo che questa sarebbe la soluzione più semplice. Se non fosse accettata, e la proposta dell'onorevole Salvoni, accolta dall'onorevole ministro delle finanze, dovesse trionfare, io vedo per le condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni i più grandi disastri; io vedo turbata l'armonia tra lo Stato ed i poteri locali; vedo una dissonanza nel sistema tributario; vedo infine resa inevitabile l'instabilità così dei tributi come delle finanze dello Stato, delle provincie e dei comuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. Siccome io parlo nello stesso senso che ha discorso l'onorevole Dina, pregherei il signor presidente di sentire se c'è qualcun altro che voglia esprimersi in senso contrario.

PRESIDENTE. In tal caso do la parola al deputato Salvoni per isvolgere la sua proposta, se crede.

SALVONI. Credo, a dir vero, poter rinunciare allo svolgimento della mia proposta, avendo avuto l'onore di intrattenere lungamente la Camera su questo argomento in occasione della discussione generale. Piuttosto mi permetterei, giacchè l'onorevole presidente mi dà la parola, di esporre il mio modo di vedere sull'attuale questione. La proposta ministeriale, su cui si è aperta la discussione, consta di due parti: abolizione dei centesimi addizionali sulla imposta della ricchezza mobile; in corrispettivo, cessione ai comuni ed alle provincie d'alcune tasse locali, indicate nell'articolo proposto dall'onorevole ministro delle finanze.

Ora, a mio avviso, se non si stabilisce bene l'ordine con cui queste questioni debbano essere risolte, e soprattutto se si voglia incominciare dall'abolizione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, credo che nessuno (me compreso che ho fatto la proposta) vorrà votare favorevolmente la prima parte dell'articolo ministeriale.

Secondo dunque la mia opinione, ecco l'ordine logico con cui dovrebbero esser poste le questioni.

Prima, si vuole o no accordare ai comuni ed alle provincie le tasse locali? Seconda, si vuole o no rendere incondizionato il limite dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, stabilito dall'articolo 20 della legge 28 maggio 1867, togliendo alle deputazioni provinciali la facoltà di autorizzare i comuni a sorpassare questo limite? Terza ed ultima...

PRESIDENTE. Intende di svolgere il suo emendamento, o di far una questione d'ordine?

SALVONI. Dissi che rinunziava allo svolgimento, aggiungendo che, poichè l'onorevole presidente mi aveva data la parola, io avrei esposta una mia opinione sulla questione che ci occupa. Accetto però la sua osservazione, e riconosco giusto che nelle mie parole possa ravvisarsi una questione d'ordine. E se è così, parmi non possa dirsi fuori di proposito, imperocchè, se noi non avremo prima sciolta la questione, se si voglia o no accordare le imposte locali ai comuni, noi non potremo venire certamente alla deliberazione sulle altre parti, che non voterei se non a condizione che fosse già adottata la prima.

PRESIDENTE. La questione che si dibatte ora, è una questione complessa. Si discute tanto sopra la soppressione dei centesimi addizionali, quanto sulla facoltà da darsi ai comuni, di surrogarvi altre imposte. Le due questioni sono certamente collegate fra di loro; e, come osservava l'onorevole Pescatore, non è possibile dividerne una dall'altra, perchè appunto non è possibile che la Camera si determini a votare la sop-

pressione dei centesimi addizionali sulla imposta di ricchezza mobile, se nello stesso tempo non trova modo di sopperire con altri mezzi a questa deficienza di entrate che pregiudicherebbe i comuni.

Dunque la discussione continua, come prima, sul complesso delle due proposte.

Ora, se ella crede di avere già svolta la sua proposta, darò la parola all'onorevole Cafisi, onde svolga la proposta da lui fatta.

Essa è del tenore seguente:

« Cesserà nel tempo stesso la facoltà dei comuni e delle provincie di sovrapporre alle contribuzioni dirette.

« Invece potranno le provincie istituire:

« Una tassa sulle patenti;

« Una tassa sulle porte e finestre.

« Potranno i comuni, per provvedere alle spese obbligatorie, imporre nel rispettivo territorio una tassa sui bestiami, e su ogni altro articolo di consumo non colpito altrimenti da imposta.

« Le tariffe ed i regolamenti per l'applicazione di tali tributi saranno approvati dai Consigli provinciali, sovra proposta dei Consigli comunali in quanto concerne i comuni; e si nel riguardo di questi che delle provincie non si potranno mandare ad esecuzione se prima le dette tariffe e regolamenti non siano convalidati da regio decreto, previo l'avviso del Consiglio di Stato. »

L'onorevole Cafisi ha facoltà di parlare.

Voci. Non è presente!

RATTAZZI. Io aveva pregato l'onorevole presidente di concedere la parola a qualcuno che parlasse contro il principio dell'articolo stato proposto dall'onorevole ministro delle finanze, appunto per alternare quelli che parlavano in favore e quelli che parlavano contro; ma se non vi è alcun altro oratore iscritto, e si tratta di svolgere altri emendamenti, siccome io intendo unicamente di combattere il principio da cui è informato l'emendamento del ministro delle finanze, così desidererei aggiungere poche parole a quelle dette dall'onorevole Dina.

PRESIDENTE. I deputati ai quali spetterebbe ora di parlare, sono quelli che hanno fatto controproposte che sono nel senso ministeriale, e per conseguenza esprimeranno sottosopra lo stesso avviso. Ora, siccome il deputato Salvoni ha rinunciato di svolgere la sua proposta, io dava la parola al deputato Cafisi per sviluppare la sua; ma poichè l'onorevole Cafisi non è presente, darò la parola all'onorevole Cicarelli il quale propone un articolo aggiunto all'articolo 7 così concepito:

« Ai Consigli comunali non è consentita la sovrapposta dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile e sulla prediale, ed è loro permesso d'imporre le seguenti tasse ad esclusivo beneficio della rispettiva amministrazione comunale:

« Tassa sulle patenti; tassa sul fuocatico; tassa sui coloni ed artigiani; tassa sul bestiame; tassa sulle porte e finestre, e sopra ogni altro cespite che crederanno opportuno.

« I Consigli provinciali, in quanto ai centesimi addizionali, non possono oltrepassare la misura stabilita dalla legge. »

È presente l'onorevole Cicarelli?

(Non è presente.)

Andiamo avanti.

L'onorevole Sartoretti propone all'articolo 7 del ministro delle finanze il seguente emendamento.

« È riservata soltanto ai comuni la facoltà di riscuotere centesimi addizionali su quelle quote d'imposta ai redditi di ricchezza mobile che si esigono per mezzo diverso dalla ritenuta, nel limite però del venti (20) per cento dell'imposta principale, restando così modificato il disposto dall'articolo 15 del decreto luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3023.

« I Consigli provinciali sono, ecc. (come l'articolo preposto.) »

L'onorevole Sartoretti ha facoltà di svolgere questa proposta.

SARTORETTI. Poche parole basteranno a giustificare l'emendamento da me proposto all'articolo 7 formulato dall'onorevole ministro delle finanze.

Professo l'opinione che l'imposta sulla ricchezza mobile debba dare un prodotto assai più largo di quello che diede finora. Credo che a quest'imposta sia riservato un avvenire molto significante nella prosperità delle nostre finanze; ma edotto dall'esperienza professo ancora l'opinione che da quest'imposta poco si possa trarre se l'azione governativa non è sussidiata dalle rappresentanze locali, alle quali è data un'immediata ingerenza nell'accertamento dei redditi che si debbono colpire.

Ora, io avrei timore che disinteressando affatto i comuni dal prodotto dell'imposta sulla ricchezza mobile col togliere loro qualunque partecipazione al provento della medesima, derivassero dannose conseguenze alle finanze dello Stato.

Per questo grande anonimo che si chiama lo Stato, confessiamolo schiettamente, non c'è abbastanza zelo nella generalità dei cittadini. Quando invece si sappia che sull'imposta di ricchezza mobile è riservato qualche provento a vantaggio dei comuni, noi troveremo le Commissioni comunali e provinciali più attente, più rigorose nella trattazione dei ricorsi, troveremo le autorità municipali più interessate a fornire le notizie che gli agenti delle imposte sono costretti di attingere essenzialmente ai municipi.

Ora, siccome queste ragioni non si verificherebbero per rispetto alle provincie, giacchè le autorità e rappresentanze provinciali non possono portare questo aiuto di cui ho parlato agli agenti delle imposte, così converrei perfettamente col progetto ministeriale di

togliere alle provincie la facoltà di sovrimporre all'imposta di ricchezza mobile.

E a pari ragione per quella parte di redditi di ricchezza mobile che è colpita dalla ritenuta, lo Stato non ha bisogno di alcun sussidio nell'accertamento dei redditi, così, anche per queste quote, secondo il mio emendamento, converrei di tenerle esenti dalla sovrimposta. Ma tutte le altre rendite di ricchezza mobile non potrei ammettere che fossero interamente esenti.

Riconoscendo però che l'aliquota dell'8 per cento, aumentata di un decimo, cioè di altri 80 centesimi, è già alquanto gravosa, vorrei limitata la sovrimposta provinciale al massimo del 20 per cento, cioè di lire 1 e 60 per ogni cento lire d'imposta principale.

È in questo senso che io giustifico il mio emendamento, e spero che anche l'onorevole ministro delle finanze, riconoscendo questa mia proposta ispirata piuttosto dal vantaggio dello Stato che da quello delle amministrazioni comunali, vorrà accettarla, e che la Camera vorrà farle buon accogliamento.

PRENIDENTE. Ora ha la parola il deputato Rattazzi.

RATTAZZI. Nel progetto presentato dal Ministero, se non si poteva giustificare, almeno si poteva comprendere e spiegare il divisamento di sottrarre la rendita della ricchezza mobile alla sovratassa in favore dei comuni e della provincie. Ma, mi permetta l'onorevole ministro delle finanze che glielo dica con tutta schiettezza, mi pare che non si possa egualmente spiegare, e che involga una tal quale contraddizione il vedere che egli, accettando la proposta della Commissione, ed abbandonando così il suo progetto con una rassegnazione che io rispetto, abbia voluto insistere nella sua prima idea, nell'idea cioè di privare i comuni e le provincie della facoltà d'imporre quella sovratassa.

E per vero nel progetto del Ministero si racchiudeva un sistema generale, assoluto e definitivo intorno all'ordinamento delle imposte dirette; un sistema sul quale si può discutere e potremo essere d'accordo, o dissenzienti, ma che si trovava informato da un principio del tutto difforme da quello su cui si fonda la legislazione attuale, principio che dovrebbe produrre una radicale riforma, rispetto all'assetto delle contribuzioni dirette.

Chi invero non iscorge che, accogliendosi quel progetto, si sarebbe necessariamente all'imposta reale surrogata un'imposta personale; alla tassa che colpisce la rendita senza deduzione di passività, una tassa la quale avrebbe consentita siffatta deduzione? Era quindi naturale che, mentre si divisava dal Ministero d'introdurre questo mutamento nel sistema tributario dello Stato, si dovesse pure esaminare e discutere, se fosse o no il caso di recare altresì una qualche modificazione all'ordinamento dei tributi che si riscuotono dai comuni e dalle provincie, poichè l'onorevole ministro delle finanze sa meglio di me, ed altronde già lo

avvertiva l'onorevole Dina, che questi due sistemi devono necessariamente coordinarsi fra di loro e procedere armonicamente.

Non è possibile toccare l'uno, senz'altro, si renda contemporaneamente indispensabile una modificazione rispetto all'altro. Quando si volesse procedere altrimenti, quando si cercasse di mutare la base delle contribuzioni dello Stato e nello tempo stesso non si ponesse mente a mettere questa mutazione d'accordo colle tasse che si percevano dai comuni e dalle provincie, è impossibile non cadere in una grandissima confusione, è impossibile evitare un conflitto d'interessi fra lo Stato, le provincie ed i comuni, è impossibile non rendere più grave e più difficile la riscossione di tutte queste imposte con manifesto ed incontestabile pregiudizio di tutti; poichè alla fin dei conti sono le stesse persone che pagano, e sono sempre le stesse ricchezze colle quali si deve provvedere a questo pagamento.

Ma ora non può essere più questione di mutare le basi delle imposte dello Stato; questo era bensì il pensiero dell'onorevole ministro, ma fu un pensiero abbandonato; sarà un abbandono provvisorio o definitivo, ciò è inutile indagarlo; per il momento non monta; fatto è che non si vuole introdurre modificazione alcuna sull'assetto delle contribuzioni errariali; ed anzi la Commissione, e poscia con lei d'accordo il ministro, espressamente dichiararono che era una suprema necessità il mantenerlo intanto interamente nello stesso e medesimo stato in cui fu ordinato dalle leggi vigenti. E questa necessità fu ritenuta per così grave e di tanto momento, che la Commissione fu spinta a proporre e la Camera ad approvare l'aumento di un terzo decimo sulla contribuzione fondiaria; si propose e si approvò questo terzo decimo quando ognuno sa come la proprietà fondiaria sia già enormemente presso di noi gravata, quando niuno ignora come l'imposta che la colpisce non sia equamente ripartita.

Si propose e si approvò, sebbene queste gravezze e queste ingiustizie, le quali farebbero quasi credere essere l'articolo 25 dello Statuto una lettera morta, vengano necessariamente accresciute per effetto dello stesso accrescimento di un nuovo decimo. Tutto si ammise, anzichè toccare l'assetto attuale delle imposte dirette, ed unicamente per evitare gl'inconvenienti che da qualsiasi mutamento avrebbero potuto sorgere.

Ora, o signori, se abbiamo prescelto di tenere questa via nell'interesse delle finanze dello Stato, come potremo nel tempo stesso seguirne un'altra nell'interesse delle finanze dei comuni e delle provincie? come oseremo radicalmente modificare queste, quando non vogliamo porre mano a quelle, come oseremo farlo, se le une e le altre debbono insieme coordinarsi?

Ha egli d'altra parte, l'onorevole ministro delle finanze, prevedute tutte le conseguenze che ne potranno

emergere, laddove vengano tolti questi centesimi addizionali ai comuni ed alle provincie?

Ha egli considerato tutti gl'inconvenienti che a quegli enti ne potranno derivare?

Io lascio in disparte mille casi, in cui questi inconvenienti possono verificarsi, e ne adduco uno solo ad esempio. La legge comunale e provinciale, signori, voi lo sapete, ammette al diritto elettorale tutti coloro che pagano in un comune un'annua determinata contribuzione diretta, di qualsiasi natura.

Ora io domando all'onorevole ministro delle finanze, se, venendo tolta, come si vorrebbe, ai comuni ed alle provincie la facoltà di sovrapporre i centesimi addizionali alla tassa sulla ricchezza mobile, coloro che in un dato comune pagano unicamente questa tassa, potranno ancora essere considerati come elettori nel comune medesimo. Secondo la disposizione della legge comunale e provinciale, e quando la medesima non venisse pure modificata non vi sarebbe dubbio, poichè in essa non si parla di una tassa che si paghi nel comune a favore del comune stesso, ma si parla in genere di un'imposta diretta pagata nel comune, e di qualsivoglia natura. Quindi sebbene la tassa non debba fruttare al comune od alla provincia, pur non di meno quegli che la paga, stando alla lettera della legge, deve avere diritto di essere elettore.

Ma è evidente, o signori, che intanto la legge comunale e provinciale ha così stabilito, perchè vi era d'altra parte nella stessa legge un'altra disposizione, la quale dichiarava che sopra tutte le imposte dirette e così anche su quella della ricchezza mobile, il comune poteva sovrapporre, quella disposizione cioè che ora si vorrebbe coll'emendamento proposto dal Ministero modificare.

Era dunque naturale che colui che pagava una tassa diretta, la quale poteva anche essere sovrapposta, avesse diritto ad essere elettore nel comune e nella provincia, perchè vi aveva un interesse, perchè od era o poteva essere contribuente del comune e della provincia. Ma se oggi modificasi, come si propone, questa condizione di cose, se d'ora in poi chi paga l'imposta allo Stato sulla ricchezza mobile non potrà più essere contribuente del comune o della provincia, qual interesse potrà avere nella loro amministrazione? Come potrà esserne ancora ragionevolmente e convenientemente elettore? Sarebbe invero assurdo il volergli attribuire questo diritto. Quindi delle due l'una. O convenire necessariamente che l'onorevole ministro delle finanze ammette questo assurdo, oppure egli dovrà presentare un articolo di legge con cui venga anche nell'altra parte, in quella cioè che concerne il diritto elettorale, modificata la disposizione della legge comunale.

Prego però l'onorevole ministro delle finanze a ben considerare se convenga così per incidente, di straforo,

per un temperamento puramente provvisorio, portare una modificazione, la quale intacchi una delle nostre leggi organiche.

Ma non sono queste sole considerazioni di convenienza e di opportunità che m'inducono a respingere l'emendamento del signor ministro: io lo respingo altresì, e principalmente, perchè, soprattutto nelle condizioni attuali, il voler sottrarre la ricchezza mobile alla sovratassa in favore dei comuni e delle provincie sarebbe commettere un atto della più grande, della più manifesta ingiustizia.

Lascio ora in disparte se convenga in un migliore ordinamento delle imposte lasciare questa facoltà ai comuni; mi limito a considerare l'ordinamento attuale e le speciali circostanze nelle quali versiamo.

Non possiamo, signori, dimenticare che noi ci troviamo or ora costretti non solo ad accrescere tutte le imposte esistenti, ma eziandio ad introdurne delle nuove, e sommamente dolorose.

Noi abbiamo dovuto colpire persone non abbienti, introducendo il macinato; abbiamo dovuto far pesare la mano del fisco sopra tutti gli affari, sopra tutte le contrattazioni, sopra ogni movimento del commercio e dell'industria, sopra qualsiasi mutazione di proprietà aumentando i diritti di registro e bollo.

Noi abbiamo dovuto sancire una tassa sulle concessioni governative, che per lo addietro ne erano immuni; ed oggi ancora siamo qui per aggiungere un terzo decimo alla tassa sulla proprietà fondiaria già cotanto aggravata, ed aggravata in sì ingiuste proporzioni. Ebbene, mentre una indeclinabile necessità ci costringe a prendere sì gravi deliberazioni sopra ciò che è ricchezza e sopra ciò che non può essere così considerato, quale sarebbe il partito che noi prenderemmo rispetto alla ricchezza mobile, se venisse ammesso l'emendamento proposto dall'onorevole ministro? È inutile che lo accenni, voi lo potete facilmente comprendere; noi andremo a rendere molto più mite l'imposta che gravita attualmente sopra la medesima.

La cosa è evidente. Infatti la tassa che colpisce questa ricchezza può essere e viene ordinariamente sovrimposta in ragione del 50 per cento in forza delle leggi or vigenti. Private i comuni e le provincie della facoltà d'imporre questa sovratassa; aggiungeteci pure un aumento del decimo in favore dello Stato, egli è manifesto che la ricchezza mobile, la quale è vera ed incontestabile ricchezza, verrà necessariamente sgravata del 40 per cento relativamente alla tassa cui può essere in oggi soggetta.

Ora, dovrò io esitare nell'affermare che una proposta la quale conduca a siffatte conseguenze, una proposta il cui risultato sarebbe di esonerare la ricchezza mobile in una sì larga proporzione, mentre noi abbiamo dovuto d'altra parte stabilire un odioso dazio sulla macinazione, mentre abbiamo dovuto ricorrere a tutti quei mezzi finanziari dei quali a Camera ebbe

in questi mesi ad occuparsi; dovrò, dico, esitare nello affermare che una proposta simile non solo sia inopportuna e contraria all'equità, ma eziandio sommamente ingiusta?

Ma v'ha di più, o signori: l'emendamento dell'onorevole ministro delle finanze, non solo contribuirebbe ad una enorme ingiustizia, ma esso cagionerebbe, contro ogni principio economico, una enorme sproporzione tra la tassa sulla ricchezza mobile e quella che colpisce la proprietà fondiaria.

Infatti, suppongasì pure che si ammetta l'emendamento Salvoni, giusta il quale la tassa fondiaria non potrebbe essere sovrimposta di cento centesimi, chi non iscorge che, sottratta la tassa sulla ricchezza mobile a qualsiasi sovrimposta, s'introdurrebbe fra l'una e l'altra la più grande e la più nociva disuguaglianza?

Io non spingo le mie convinzioni al punto che le spingeva l'onorevole Castellani, non intendo cioè di affermare che queste due tasse debbano procedere di pari passo, ed essere perfettamente uguali; io ammetto che si possa far pesare la mano un po' più gravemente sopra la proprietà fondiaria, perchè gode di maggiori vantaggi e di maggiori garanzie, e ancora per altre considerazioni economiche, che non è qui ora il caso di sviluppare; ma egli è, a mio giudizio, incontestabile che non debba correre tra la misura delle due tasse una troppo grande distanza; poichè, se questa s'introducesse, n'emergerebbe inevitabilmente l'effetto economico di spingere tutti i capitali ad impiegarsi di preferenza verso la proprietà mobiliare, distogliendoli così sempre di più dalla proprietà fondiaria, da quella proprietà la quale trovasi già cotanto oppressa, che manca appunto nelle contingenze attuali del sussidio potente di quei capitali, che potrebbero darle vita e farla prosperare.

Ora, signori, noi dobbiamo ognora aver presente che una delle più grandi, anzi la prima fra tutte le sorgenti della nostra ricchezza nazionale, è la proprietà fondiaria, e noi dobbiamo diligentemente nell'ordinare le nostre imposte dirette, come in qualsiasi altro provvedimento, astenerci da qualsiasi disposizione che possa in qualsiasi guisa recarle nocimento e renderne più difficile lo sviluppo.

E tanto più, signori, noi dobbiamo astenercene nelle condizioni presenti delle nostre finanze, inquantochè ci è forza ricordare che sta ancora nelle mani dello Stato per circa un miliardo di beni stabili, i quali devono essere in breve tempo alienati. È evidente che, se per effetto dei nostri ordinamenti si allontanano i capitali dalla proprietà fondiaria, si allontaneranno certo se questa sarà aggravata maggiormente in confronto delle altre ricchezze; è evidente, dico, che in tale caso, procedendosi alla vendita di quegli stabili, le finanze dovranno scontare, non sui prodotti, non sui redditi di questi fondi, ma sul prezzo loro capitale, il montare di quella tassa più grave, cui si trovavano as-

soggettati comparativamente alle altre proprietà. Ora non occorre l'avvertire quale e quanto sia grande il danno che da questo lato l'erario nazionale avrebbe a risentire. Sarebbe dunque anche per queste speciali ragioni sommamente nocivo al diretto interesse delle finanze approvare una proposta la quale ponga la ricchezza mobile in una condizione cotanto favorevole comparativamente alla proprietà fondiaria; e tale sarebbe appunto il risultato dell'emendamento dell'onorevole ministro, poichè, in conseguenza di esso, quella sarebbe alleviata del 40 per cento, e questa, mentre è già di molto più grave, verrebbe ancora sensibilmente accresciuta.

Del resto, parmi soverchio dilungarmi più oltre. Mi limiterò ad aggiungere una considerazione, che fu pure accennata dall'onorevole Dina, ed è che, se si ammettesse la proposta sulla quale stiamo discutendo, noi ci troveremo costretti ad abdicare ad uno dei più preziosi e più importanti diritti che appartengono al potere legislativo, voglio dire al diritto che ci compete di regolare l'ordinamento di tutte le imposte che in qualunque modo si stabiliscono nello Stato.

Infatti quale è il tenore e lo scopo di questa proposta? Essa mentre mira dall'un canto a liberare la ricchezza mobile dalla sopratassa, tende dall'altro a concedere alle provincie ed ai comuni la facoltà di introdurre nel loro interesse parecchie altre nuove imposte, senza alcun limite, senza veruna condizione, senza qualsiasi norma; si pretenderebbe che da noi si desse loro ampiissimo potere di provvedere intorno a questo argomento come meglio loro piace, si vorrebbero investire i comuni e le provincie del diritto di stabilire un dazio o sul fuocatico, o sul bestiame, o sui coloni, o sulle porte e finestre o sopra altri oggetti, di stabilire arbitrariamente, senza confini, ed in quella forma e misura che ogni comune ed ogni provincia stimasse più conforme al proprio interesse.

Ora io domando se questo sistema si possa ammettere in uno stato regolarmente ordinato, domando se il Parlamento ed il Governo possano spogliare se stessi del diritto di regolare le imposte ed affidarle interamente ad altri.

Se si trattasse soltanto dell'interesse dei comuni e delle provincie, io non sarei certo per oppormi a che essi facciano a loro talento quello che credono più conveniente; ma qui si tratta di un interesse comune allo Stato, e che tocca da vicino le finanze nazionali, poichè, come ho già osservato, l'ordinamento dei tributi dello Stato si collega strettamente con quello dei comuni e delle provincie, e non si può toccare l'uno senza che nel tempo stesso l'altro non rimanga alterato.

Ora, potrà egli il Parlamento permettere, senza esporre le finanze nazionali ad un gravissimo pericolo, potrà, dico, permettere che l'interesse di queste venga con una meno conveniente disposizione pregiudicato

dai comuni e dalle provincie? Evidentemente non lo può.

Mi rimane a rispondere ad una osservazione che io ho inteso farsi in favore dell'emendamento dell'onorevole ministro. Se male non mi appongo, egli disse, in una delle passate tornate, che se non si tolgono i centesimi addizionali, sarebbe soverchiamente in questi due prossimi anni gravata la ricchezza mobile, cioè si dovrebbe portare la tassa al 19 per cento, poichè nel 1869 e nel 1870 sarà necessità far pagare anche l'imposta che si riferisce agli anni trascorsi, e così invece di due semestri se ne dovranno pagare tre per quei due anni. Non parmi, dico il vero, che questa considerazione possa tenersi in gran conto.

Prima di tutto, quand'anche l'imposta dovesse per due anni salire sino al 19 per cento, tuttavia sarebbe sempre molto al disotto dell'imposta fondiaria.

Infatti questa, a tenore delle leggi attuali, può ascendere ed ascende in media, particolarmente in alcune provincie, oltre al 30 o al 33 per cento. Voi stessi l'avete dovuto riconoscere in una tornata precedente, quando si parlava dell'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, il quale chiedeva che almeno non si potesse eccedere pel terzo decimo il 15 per cento d'imposta erariale.

Lo riconosceste, ed appunto per ciò non avete voluto approvare una proposta che, senza di questa circostanza, era evidentemente ragionevole e giusta.

Ora, se l'imposta fondiaria è colpita almeno in ragione del 30 o del 33 per cento in media, ognuno comprende che non si potrebbe considerare nè troppo grave nè eccessiva la tassa sulla ricchezza mobile, quando pure dovesse questa giungere al 18 od al 19 per cento.

Ma, si dice, allora sfuggirà questa tassa, poichè nessuno vorrà consegnare, quando la consegna fosse per produrre conseguenze simili.

Signori, a quest'osservazione facilmente si risponde. Certo non si può negare che, in generale, molti tentino, e con consegne infedeli ed in altri modi, di sottrarsi al pagamento della tassa; ma se si tratta di onesti uomini, o di coloro che, anche volendo, non potrebbero nascondere la propria ricchezza mobile, si gli uni che gli altri non falliranno al proprio dovere, sia la tassa più o meno grave del 3 o del 4 per cento; gli uni non falliranno, perchè non vorranno mancare a quell'onore e a quella lealtà che non deve mai essere da alcun contribuente dimenticata; non falliranno gli altri perchè, anche volendo, non lo potrebbero.

Perciò, in questi casi, l'onorevole ministro delle finanze può essere tranquillo che, anche quando invece del 15 dovesse pagarsi il 18 od il 19 per cento, la consegna sarà sempre esatta e fedele; l'erario non avrà a temere alcuna perdita da questo lato.

Se poi non si tratta di onesti contribuenti, e se a costoro riesce facile e sicura l'occultazione della ricchezza, oh! allora poco importa che la tassa sia più o

meno elevata; l'infedeltà sarà sempre a temersi qualunque ne sia il montare, e non sarà mai un lieve di-
vario che potrà dare luogo a conseguenze diverse nelle
consegne.

Non v'è quindi ragione di sgomentarsi per questa
considerazione; le consegne saranno eguali sia che
l'imposta abbia il due od il tre per cento di più o di
meno; la quistione non può essere senonchè di giusti-
zia e di opportunità.

Ora, lo ripeto, le considerazioni tutte di giustizia,
di convenienza economica e di opportunità non pos-
sono a meno di consigliare che si lasci lo stato della
nostra legislazione sulle imposte dirette nelle condi-
zioni in cui si trova; non si tocchi un'imposta senza
che le altre pure si modifichino.

Quando l'onorevole ministro verrà di nuovo col suo
progetto che presentò, e che egli dichiarò di non avere
abbandonato, quando ritornerà a proporci l'ordina-
mento delle contribuzioni dirette sulle basi da lui
ideate, in allora sarà il momento in cui noi discute-
remo se quel disegno possa o no essere accolto, e se
accogliendosi si potrà far buon viso anche all'altra sua
idea, a quella, cioè, di sottrarre la tassa sulla ricchezza
mobile ai centesimi addizionali; ma sino a quel punto
io vi prego, o signori, di non toccare una disposizione,
la quale toccata non potrebbe a meno che condurre a
gravissime conseguenze.

PIOLTI DE BIANCHI. Onorevoli colleghi: in mezzo al
grave dissenso di opinioni che si manifestò sulla que-
stione che stiamo discutendo, non farà, spero, mera-
viglia l'udire che io abbia alla mia volta un'opinione
in parte diversa da quelle che udii manifestare.

Signori, io non mi associo alla ripugnanza assoluta,
manifestata dall'onorevole Rattazzi, con quella facondia
e con quella sottile arte logica che tanto lo rende
chiaro tra noi, non mi associo, dico, alla ripugnanza
assoluta da lui manifestata al principio fondamentale
della proposta presentata dal Ministero. Non mi credo
di tanta forza da poter combattere la molta copia di
argomenti così abilmente dedotti; ma essi, se mi fe-
cero impressione, non mi hanno convinto. Udii parlare
della conseguenza che verrebbe da questa innovazione,
di aggravare vieppiù la proprietà fondiaria.

Io però non lo credo, perchè la proposta è complessa,
e porta seco le imposte che debbonsi sostituire a quelle
che si vorrebbero scemare.

Ora tali imposte, che sotto vario nome ci si presen-
tano, si risolvono in fondo in due, una la tassa pa-
tenti, l'altra la tassa che vogliasi chiamare di fuocatico,
o di porte e finestre, o di famiglia, o de' coloni, o con
quanti altri nomi si sono messi innanzi, sempre va a
gravare sulle famiglie meno agiate. Ma nè l'una nè l'al-
tra di esse cade sulla proprietà fondiaria; quindi non
mi pare derivi da esse la conseguenza di aggravare di
più quest'ultima proprietà.

Nè sono molto impressionato neppure dell'altro ar-
gomento, con cui sostenevasi che noi veniamo a creare,
anzi forse ad accrescere un'ingiustizia di riparto di tri-
buto tra la ricchezza fondiaria e la ricchezza mobile
colla proposta in discussione; perchè da una parte si
osserva che l'aggravio che si toglierebbe alla ricchezza
mobile andrebbe a cadere di nuovo sopra la ricchezza
mobile; dall'altra, che invece si potrebbe da altri soste-
nere che questa modificazione tende ad un principio
di equità e di migliore riparto di pesi sulla ricchezza
mobile medesima.

Noi infatti nell'imposta relativa alla ricchezza mo-
bile abbiamo introdotte molte eccezioni, suggerite
tutte da ottimi consigli, e tutte ispirate essenzial-
mente dalla gravezza dell'imposta: l'eccezione rela-
tiva agli impiegati, i quali, come sappiamo, non ven-
gono sottoposti ai centesimi addizionali; l'eccezione
della rendita iscritta sul libro del debito pubblico, la
quale pure non vien sottoposta ai centesimi addizio-
nali. Ed ecco già sfuggire due grandi elementi di
quella equità che si vorrebbe ora troppo assoluta, e
portata quasi all'eguaglianza matematica delle cifre.

Ma vi ha un'altra eccezione, un'eccezione introdotta
da noi l'anno passato, suggerita dal migliore e dal più
equo dei concetti, l'eccezione che riguarda la quota
minima imponibile, di cui aumentiamo la cifra, per
cui decidemmo l'assoluta esenzione. Ma questa misura,
che era ispirata dai più elevati principii di giustizia
in rapporto all'intera nazione, portò la conseguenza
che nei bilanci dei piccoli comuni l'imposta di ric-
chezza mobile in fatto andò a sfumare. Le imposte che
ora si vogliono sostituire ai centesimi addizionali
hanno l'essenziale scopo di colpire precisamente in
modo equo e tenue quelle classi che sfuggono all'im-
posta di ricchezza mobile. Che questo sia il concetto
ispiratore delle nuove tasse mi vien dimostrato anche
da un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, ten-
dente appunto ad abilitare i comuni ad imporre la
tassa fuocatico, progetto che fu discusso da un'appa-
sita Commissione, e su cui venne già da qualche tempo
presentata la relazione; progetto che diventerà inutile,
se noi veniamo oggi a decidere il quesito che ci sta di-
nanzi.

Ora, quella proposta di legge venne presentata ap-
punto pel desiderio di colpire certe piccolissime pro-
pietà, le quali, se nei rapporti della nazione possono
e debbono sfuggire agli aggravii, nei rapporti invece
degli interessi locali, in ispecie dei piccoli comuni, vi
dovrebbero essere soggette, perchè appartengono pre-
cisamente alle persone che più d'avvicino sentono i
vantaggi dell'amministrazione comunale.

Quindi parmi che la misura proposta, anche sotto
questo punto di vista, non sia assolutamente repul-
siva.

Un'obbiezione gravissima d'altro genere venne sol-

levata dall'onorevole Dina; ma essa è piuttosto di tempo e di convenienza in rapporto ad un'esecuzione immediata, anzichè di sostanza.

Io pure divido assai le preoccupazioni dell'onorevole Dina, ed ecco perchè nemmeno io posso accostarmi alla proposta ministeriale quale ci fu presentata.

L'onorevole Sartoretti venne fuori con un'altra proposta. Egli vorrebbe distinguere i comuni dalle provincie, onde indurre che venga mantenuta la facoltà dei centesimi addizionali a favore dei primi, venga tolta alle provincie; e giustifica la sua proposizione con riguardi d'interesse generale, onde facilitare l'esazione dell'imposta a vantaggio dello Stato.

Io, per altri motivi, venni in una opinione opposta che ora mi faccio lecito esporre. Vorrei cioè alla mia volta distinguere comune da provincia, e proporre che venga accettata la proposta del ministro in quanto si riferisce ai comuni, venga respinta, per ora almeno, in quanto si riferisce alle provincie.

Io credo che in rapporto ai centesimi addizionali sia d'uopo fare una grandissima distinzione, e sulla qualità dei centesimi addizionali e sui corpi morali che li sovrimpongono; e che, quando parlasi di comuni, debbasi nuovamente distinguere tra grossi e piccoli comuni.

Quanto alla qualità dei centesimi addizionali, noi qui ora discutiamo solo di quelli sull'imposta di ricchezza mobile. Vennero proposti emendamenti onde estendere la misura di soppressione anche all'imposta fondiaria; ma finora non vennero svolti, e quindi non mi credo in facoltà di entrare in argomento. Mi limito perciò a dire che, se verranno sostenuti, io procurerò colle deboli mie forze di combatterli.

Quanto ai centesimi addizionali sull'imposta di ricchezza mobile, bisogna distinguere tra comuni e comuni. Nei comuni grossi, nelle città, nei luoghi dove v'è industria, nei luoghi dove la popolazione è numerosa, nei centri insomma, questi centesimi addizionali sono produttivi, e presentano effetti economici di rilievo.

Invece nelle campagne, fra le popolazioni rurali, nei piccoli comuni producono nulla o pressochè nulla, e sono piuttosto d'inbarazzo alle amministrazioni comunali ed alla loro contabilità, anzichè di risorsa alle loro finanze. Il togliere i centesimi addizionali ai comuni rurali non importa per essi novità. Come membro della deputazione provinciale della mia provincia, ebbi occasione d'esaminare in più circostanze i bilanci dei comuni ad essa appartenenti. Quei comuni sono 490 circa; i loro bilanci mi passarono presso che tutti tra le mani, ed ho così potuto convincermi che, ad eccezione d'una ventina o pochi più, non v'è comune nel quale l'imposta sulla ricchezza mobile abbia prodotto conseguenze economiche sensibili.

Invece nel maggior numero si verificano spese rela-

tivamente gravissime, le quali vanno esclusivamente a carico della ricchezza stabile, perchè bisogna di necessità sopperirvi coi centesimi addizionali sull'imposta fondiaria.

Infatti, dopo che venne fissato un limite, oltre il quale non si possono sovrimporre centesimi addizionali, molti comuni (e ciò non avvenne soltanto nella provincia mia, ma so essere accaduto del pari in parecchie altre), molti comuni dovettero ricorrere alle deputazioni provinciali, perchè, usando della facoltà loro attribuita dalla legge, permettessero d'oltrepassare il limite medesimo. E le deputazioni provinciali dovettero acconsentire, obbligando, è vero, i comuni, in omaggio alla legge, a sperimentare in pari tempo la tassa sul valore locativo. Ma quella tassa, quale venne introdotta con una legge da noi approvata, e pubblicata dal Ministero a mezzo di un regio decreto durante i poteri eccezionali del 1866, quella tassa è rimasta nei comuni aperti vera lettera morta, non ha possibilità di applicazione, e figura nei decreti delle deputazioni provinciali come mero adempimento di legge, senza produrre conseguenze economiche.

Quindi, se si vuole realmente sgravare l'imposta fondiaria dal soverchiare dei centesimi addizionali nei comuni rurali, conviene adottare la misura che abolisce i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, per sostituirvi altre imposte, le quali possano davvero riscuotersi e produrre qualche sensibile vantaggio ai bilanci. Con ciò io non intendo di associarmi alla proposta dell'onorevole Salvoni, nella parte relativa al togliere alle deputazioni provinciali la facoltà loro attribuita in oggi, di concedere che si oltrepassi il limite di cui poc'anzi io parlava.

Non mi vi associo, perchè se noi dobbiamo per legge fare il possibile onde quel limite rimanga serbato, se dobbiamo cercare che non venga aggravato oltre misura nessun cespite d'imposta, non dobbiamo però, sino a che non siansi provveduti mezzi abbastanza idonei, e fino a che l'esperienza non ci abbia dimostrato che cotesti mezzi siano realmente efficaci, non dobbiamo chiudere la via ai comuni di far fronte alle loro spese, di adempiere ai loro obblighi; giacchè in molti comuni avviene che neppure alle spese strettamente obbligatorie si possa in oggi sopperire, senza oltrepassare il massimo dei centesimi addizionali.

Passando dai comuni rurali ai comuni urbani, ed in genere a quelli nei quali v'ha copia di popolazione, d'industrie, di mezzi, quivi la cessazione dei centesimi addizionali sull'imposta di ricchezza mobile produrrà realmente una diminuzione sensibile nei bilanci. Ma a tale diminuzione essi potranno facilmente far fronte, sia colla tassa sul valore locativo già da noi approvata or sono due anni, la quale nelle città e nelle grosse borgate ha la possibilità di un'utile applicazione, sia colla tassa sulle patenti che coll'attuale proposta si vorrebbe loro concedere.

Dal canto mio vedrei anzi con piacere che nei centri di popolazione di qualche rilievo si sperimentassero seriamente queste due imposte insieme, perchè si sostenne da molti scrittori, ed anche da deputati che sedevano in quell'epoca nel Parlamento italiano, che con tali tasse accoppiate e ben ordinate si potrebbe fare senza di quell'edificio d'imposta sulla ricchezza mobile, che fu creato, come poc'anzi notava l'onorevole Dina, con precipitazione, e che non diede i risultati che si potevano sperare, e che credo non darà mai fino a che rimanga ordinato sulle basi attuali.

Perciò, per mia parte, non rifiuterei di aderire alla proposta dell'onorevole ministro, in quanto riguarda i comuni. Ma quando dai comuni si passa alle provincie, trovo una differenza sensibile. Trovo anzitutto che per esse i centesimi addizionali sull'imposta della ricchezza mobile sono qualche cosa di efficace assai; tanto efficace, che per essersi ritardata l'esazione dell'imposta principale per parte del Governo, ed essendosi per conseguenza ritardata anche l'esazione dei centesimi addizionali, molte amministrazioni provinciali si trovarono incagliate e dovettero ricorrere a mezzi straordinari.

Però quando sia provata la convenienza di togliere alle provincie quella risorsa, e di accordarne una che non dipenda da cause affatto estranee ai Consigli provinciali, io vi aderirò di buon grado, purchè si tratti dell'avvenire, di legge a farsi. Ma prima di togliere un provvedimento, ancorchè incagliato, ancorchè vizioso, bisogna trovare il modo di prepararne un altro che funzioni subito, e che funzioni con maggior efficacia.

Ora, le imposte che si vogliono sostituire mi pare che non corrispondano a tali qualità. Anzitutto si tratta di concedere ai Consigli provinciali facoltà di stabilire o l'una o l'altra delle annunciate tasse a loro volontà, dietro iniziativa dei Consigli comunali.

Qui faccio osservare quale enorme differenza di portata abbiano le diverse tasse, talchè adottando l'una o l'altra si viene ad aggravare di più l'una o l'altra parte della provincia, più l'una o l'altra serie di comuni, e quindi si dà luogo a quelle contestazioni, a cui alludeva poc'anzi l'onorevole Dina, a conflitti d'interessi nel seno dei Consigli provinciali. Faccio osservare che accordandosi facoltà dell'imporre tanto ai Consigli provinciali quanto ai comunali, può avvenire che in un Consiglio comunale si adotti una determinata tassa, in un altro se ne adotti un'altra; che anzi questa è una conseguenza necessaria della diversa indole dei comuni e delle tasse; che quindi il Consiglio provinciale si trovi nella necessità di sanzionare una tassa in un comune e un'altra in un altro; mentre una terza dovrà imporne forse egli medesimo per provvedere ai propri bisogni provinciali.

Quindi complicazioni di tasse, quindi creazione contemporanea di diverse imposte in un medesimo comune, quindi conflitto di interessi tra provincia e co-

muni. Ma v'ha di più. Nella proposta si dice che i Consigli provinciali imporranno le tasse. Ma in qual modo le imporranno? E, ciò che più monta, in qual modo le esigeranno?

Io so che il Governo può imporre tasse, quando il Parlamento le decide, perchè ha in mano i mezzi per farle eseguire, e per riscuoterle, egli ha funzionari in tutto lo Stato, egli ha impiegati, e cassieri dovunque; ma la provincia in qual modo farà? Dovrà essa mettere degli impiegati in ciascun comune?

Potrà essa comandare ai singoli comuni, crearvi dei funzionari, imporvi delle spese? Ma così si aprirebbe l'adito alle gravi obiezioni che faceva l'onorevole Dina, e che replicava l'onorevole Rattazzi; così realmente noi andremmo a privarci di una parte del potere legislativo, per conferirlo ai Consigli provinciali. Perchè altra cosa è che un comune nel proprio interesse, in casa propria, percepisca tasse (e qui non mi associo alle loro osservazioni, perchè ciò in pratica si fece sempre, perchè è cosa concessa dalle nostre leggi per le tasse sul dazio di consumo, e per la tassa sul valore locativo, e per altri cespiti, ed è concesso anche alle Camere di commercio), altra cosa è il dare ad un corpo morale la facoltà d'imporre sopra altri corpi morali delle tasse, e di mettere lì delle vere imposte sopra vasti territori.

Con quest'ultimo metodo si verrebbe in realtà a delegare una parte del potere legislativo, si verrebbe a creare un'autorità legislativa intermedia tra l'autorità parlamentare governativa centrale e le autorità amministrative comunali.

Io credo dunque avere dimostrato che dal concedere ai Consigli provinciali così larghe facoltà possano derivare gravissimi inconvenienti. Ora dirò come credo non possa conseguirne nemmeno il vantaggio economico desiderato. Infatti, prima che i Consigli provinciali abbiano potuto discutere ed adottare le nuove tasse ed ottenerne l'approvazione dal Consiglio di Stato, prima che abbiano potuto creare un impianto d'impiegati in tutti i comuni della provincia, prima che abbiano potuto passare alle pratiche necessarie per la compilazione e per la verifica dei ruoli, passerà ben altro tempo che non sia l'intervallo trascorso, o che potrà trascorrere in avvenire tra l'esazione effettiva dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile e il bilancio provinciale a cui quei centesimi vanno applicati.

Quindi, lungi dall'evitare gl'inconvenienti, io credo che si verrebbe ad aggravarli d'assai anche dal lato economico.

Perciò, senza respingere in massima assoluta l'innovazione, che anche ai Consigli provinciali venga tolta la facoltà dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, io proporrei, e pregherei l'onorevole ministro di finanze a voler riflettere su questa mia proposta, che, in quanto alle provincie, ciò venga differito sino a che

la questione possa essere risolta dal Parlamento, mediante apposita legge. Allora si potrà aver riguardo alla convenienza reciproca tra contribuente e contribuente, tra comuni e provincie. Oggi io credo che la proposta sia inesequibile per parte delle provincie, le quali si troverebbero esposte soltanto ad accuse d'abusi, di vessazioni, d'ingiustizie che non avrebbero meritato.

Le provincie, se andasse in vigore attualmente la proposta ministeriale qual è, si troverebbero alla loro volta nella necessità d'aggravare i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, perchè, venendo di fatto revocata la disposizione, per la quale attualmente i centesimi addizionali debbono aumentarsi in misura eguale su tutte le imposte dirette sino a che almeno si esaurisca il rispettivo limite, ne viene che le provincie, anzichè esporsi a tutte le difficoltà, a tutti gli incagli che accennai poc'anzi, preferiranno, anzi dovranno di necessità appigliarsi a quell'unico cespite che avranno libero dinanzi a sè, e sul quale non avranno divieto di aggravare la mano; saranno costrette, cioè, ad aumentare i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria.

Quindi, anche sotto questo punto di vista, io pregherei quelli che sono allarmati dal pericolo di nuovi pesi sulla proprietà fondiaria a voler far buon viso al mio emendamento.

In quanto poi al concetto fondamentale che ispirò l'onorevole ministro in questa sua proposta, che è quello di non aggravare soverchiamente l'imposta sulla ricchezza mobile, pel timore che questa vada man mano sfuggendo, mentre pur troppo l'esempio ci dimostra dalle dichiarazioni che si succedono, come vada sempre diminuendo il cespite imponibile, dico che tale scopo verrebbe già in gran parte raggiunto col mio emendamento.

Togliendo infatti i centesimi addizionali ai comuni, ne deriva già uno sgravio del 25 per cento, riducendosi alla metà i 50 centesimi ora concessi per legge. Tenuto calcolo dell'aumento del decimo sull'imposta principale votato ieri, resta sempre che i contribuenti della ricchezza mobile, colla proposta mia, nel 1869 e nell'anno successivo pagherebbero meno di quello che debbono pagare in base alla legge attuale. Quindi lo scopo di sgravare questo cespite d'entrata verrebbe raggiunto. E siccome la mia proposta è temporanea come la legge che discutiamo, così se l'onorevole ministro delle finanze troverà più tardi che essa non basti a raggiungere il suo scopo, egli potrà sempre presentarci un progetto di legge, il quale stabilisca per le provincie il modo di esigere le tasse indirette, e proponga pure di togliere anche ad esse il diritto di imporre i centesimi addizionali di cui si tratta.

PRESIDENTE. Sospendo un momento questa discussione, ed invito gli onorevoli Giacomelli e Mariotti a presentare due relazioni.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

MARIOTTI, relatore. A nome del deputato Cordova, ho l'onore di presentare alla Camera il rapporto della Commissione sulla proposta di un'inchiesta intorno alle condizioni morali ed economiche della Sardegna. (V. Stampato n° 192 A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

GIACOMELLI, relatore. Presento alla Camera la relazione sul progetto di legge per modificazioni dei dazi di esportazione delle pelli, e d'importazione dei pesci.

PRESIDENTE. Sarà pure stampata e distribuita. (V. Stampato n° 155-A)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL CONTROPROGETTO ALLO SCHEMA DI LEGGE PER IMPOSTA SULL'ENRATA.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Robecchi.

ROBECCHI. Io sono di coloro che pensano che questa disposizione di cui stiamo discutendo venga a porre a soqquadro le amministrazioni provinciali e comunali, senza dare d'altra parte un compenso; senza che il legislatore si sia reso ben conto delle conseguenze a cui si va incontro. Siccome però le considerazioni che io volevo svolgere sono già in gran parte state poste avanti, sia dall'onorevole Dina, sia dall'onorevole Rattazzi, io abbrevierò il mio dire, e mi limiterò a poche osservazioni di fatto. La prima cosa a cui si dee porre mente si è quale sia la perturbazione che si viene ad introdurre con questa misura nelle finanze dei comuni e delle provincie. Supposto che la tassa della ricchezza mobile renda allo Stato 60 milioni, siccome le provincie ed i comuni hanno diritto di sovrapporre il 50 per cento, ne deriva una perdita per le amministrazioni comunali e provinciali di circa 30 milioni.

E notate bene che di questi 30 milioni lo Stato non ne fa suo pro, perchè di questi quattro dodicesimi lo Stato non prende che ottanta centesimi e disperde i rimanenti 320; vale a dire del 50 per cento che potevano imporre le provincie ed i comuni, lo Stato non prende che il 10 per cento, e fa getto degli altri 40 per cento di un'imposta, che si paga, e che oramai è entrata nelle abitudini dei contribuenti.

Or bene, cosa si vuol sostituire a questa rendita di cui vengono a depauperarsi i bilanci dei comuni e delle provincie? Si vengono a surrogare alcune altre imposte, le principali delle quali, a mio parere, sono la tassa sulle patenti e la tassa locativa, chiamatela poi tassa sulle porte e finestre, ovvero tassa propriamente detta sul valore locativo.

Non parlo delle altre minime tasse le quali non po-

trebbero porsi che in alcuni piccoli comuni di campagna.

Ora la tassa sulle patenti io credo non sia che un duplicato della ricchezza mobile. E tanto ciò è vero che, quando abbiamo votata l'ultima legge comunale e provinciale, abbiamo appunto abolite tutte queste tasse speciali, e tra le altre la tassa sulle patenti, perchè volevamo sostituire a tutte quelle molteplici tasse la tassa unica della ricchezza mobile.

So che in molte parti del regno era in vigore la tassa patenti, la quale gettava una rendita abbastanza considerevole nel bilancio dei comuni. Ma questa tassa fu appunto soppressa dalla legge comunale e provinciale, e dalla introduzione dell'imposta detta della ricchezza mobile.

Ora noi colla legge attuale vogliamo far rivivere tutte le tasse che abbiamo abolite per uno scopo di unificazione, e nello stesso tempo continuare a lasciare sussistere la tassa sulla ricchezza mobile, ossia fondere assieme nel sistema tributario questi due proventi, di cui l'uno deve servire a sostituire l'altro; e oltre di ciò la tassa patenti, ossia sull'esercizio, viene in parte attuata a profitto dello Stato anche coll'ultima legge che abbiamo testè votata sulle concessioni governative.

Quanto poi alla tassa sul valore locativo, io credo che questa tassa non sia altro che un duplicato dell'imposta sui fabbricati, sia che voi la imponiate come tassa sulle porte e finestre, sia che voi la imponiate sui redditi.

Or bene, vi prego di considerare quanto sia già grave la tassa sui fabbricati, la quale è del 12 e mezzo per cento sul reddito lordo; poi 2 decimi di addizionale a profitto dello Stato, poi il cento per cento di addizionale sulla principale a vantaggio delle provincie e comuni, il che fa salire la tassa al 27 o 28 per cento. Se voi volete imporre ancora una tassa sul valore locativo che non potrebbe essere inferiore al 5 o 6 per cento, la tassa sulla rendita dei fabbricati diverrebbe talmente onerosa che incontrerebbe nella esazione della imposta gravissime difficoltà, senza ora parlare della questione di giustizia, specialmente nelle grandi città dove gli affitti delle case sono già elevati a dismisura. Meglio è allora mantenere i centesimi addizionali; l'effetto quanto all'imposta è il medesimo, ma avete il vantaggio di non avere una duplice spesa di esazione.

Di più si produrrà un'altra conseguenza, ed è che una imposta diretta personale voi la tramutate in imposta diretta reale, il che, io penso, è affatto contrario allo scopo che noi vogliamo raggiungere.

Tutti noi siamo del parere che la tassa sulla ricchezza mobile non rende ancora allo Stato quello che deve produrre, principalmente per la ragione che la materia imponibile sfugge alle mani del fisco, mentre che la diretta reale, gravando un ente concreto e materiale, non può in alcuna maniera sottrarsi all'effetto della tassazione. Del che fa prova la stessa relazione

dell'onorevole Sella, la quale dice che tutti gli anni la materia imponibile della ricchezza mobile va diminuendo invece di aumentare.

Un'altra considerazione io volevo presentare alla Camera, alla quale mi pare che già alludesse l'onorevole Sartoretti, e questa è una considerazione tutta pratica.

Se la tassa sulla ricchezza mobile come quella sui fabbricati, che si basano sulla denuncia, hanno reso negli anni addietro allo Stato una quota di introito non ispregevole, ciò avvenne per la cooperazione dei comuni nell'esazione della imposta, vale a dire perchè i comuni erano interessati in forza dei centesimi addizionali, erano compartecipi del provento del tributo.

Or bene, se voi ponete fuori causa i comuni, se voi li disinteressate, se voi lasciate lo Stato solo davanti ai contribuenti, io credo che lo Stato, invece di ottenere un vantaggio dall'aver incamerato a suo esclusivo profitto la totalità della tassa, ne avrà invece un danno, e non potrà forse nemmeno esigere ciò che attualmente ottiene.

Questo è tanto vero, che nelle amministrazioni delle grandi città si è osservato il fatto, che gli agenti delle tasse i quali venivano dalle altre parti d'Italia e non erano assistiti che da due o tre impiegati privi di ogni cognizione locale e senza alcuna esperienza delle cose e delle persone, indispensabile per l'attuazione di una tassa che si basa sulla denuncia e sul rintraccio della materia imponibile, questi agenti delle tasse, dico, sarebbero stati affatto impotenti nel loro lavoro, se non fossero stati sussidiati dalle amministrazioni locali degli uffici finanziari dei comuni, i quali li aiutavano potentemente, sapete per qual ragione? Ve lo dirò io. Per la ragione che, siccome i comuni fruivano dei centesimi addizionali, così era loro interesse che la materia imponibile si scoprisse, che l'imposta principale fosse ragguardevole, poichè il loro reddito era proporzionato a quello che lo Stato percepiva.

Ora, se noi appunto disinteressiamo totalmente i comuni nella percezione di questa tassa, io ripeto che lo Stato, invece di avere un maggior vantaggio dal far sua parte dell'addizionale, a stento verrà a percepire quello che in addietro introduceva nelle casse erariali.

Io vi prego di considerare, o signori, quale sia la situazione finanziaria dei comuni.

Di questa condizione finanziaria noi pure dobbiamo tener conto; poichè i comuni, come tutti sapete e come già esponeva l'onorevole Dina, non sono altro che i fattori dello Stato, non sono altro che una parte essenziale, integrante, inscindibile dello Stato medesimo.

Mi duole il dirlo, ma noi, in tutti questi anni, non abbiamo mai pensato a migliorare la posizione finanziaria dei comuni. I comuni assestavano con gran pena i loro bilanci, facevano le loro previsioni, basavano i

loro calcoli sopra dati che credevano invariabili e fissi. Appena ciò fatto, arrivava lo Stato il quale scomposeva tutti i preventivi, tutte le fatte presunzioni.

I comuni, in principio, godevano del dazio-consumo. Ebbene, venne la legge del 1862, la quale portò via ai comuni circa un terzo del reddito del dazio-consumo; poi venne la legge comunale del 1864, la quale, in un famoso articolo, a cui io faceva allusione testè, proibì ai comuni, fece sparire le tasse locali, cosa che io credo sia stata perniciosissima, perchè alcune di queste tasse avevano radice nelle condizioni vere e reali del paese. Inoltre essa conteneva l'altro articolo, il quale non meno sconvolse l'amministrazione comunale; si prefisse, cioè, che le tasse dirette dovessero essere imposte in misura eguale, vale a dire che proporzionale dovesse essere la sovrimposta che gravitava sulla fondiaria, a quella che colpiva la ricchezza mobile; misura che poi fu modificata dall'altra che limitò, quanto alla ricchezza mobile, la sovrimposta al 50 per cento della principale, mentre per la fondiaria e la tassa sui fabbricati, provincia e comune assieme potevano imporre il cento per cento, colla facoltà d'introdurre la tassa locativa, ove questa proporzione si dovesse oltrepassare; disposizioni tutte che alteravano continuamente lo stato finanziario del comune. Ma quello che diede l'ultimo colpo fu l'ultima legge del 1866 sul dazio consumo, in forza della quale le tariffe governative furono raddoppiate, in guisa che, per parlare di un solo comune che io conosco bene, mentre prima si pagavano allo Stato, per questo titolo, 1,520,000 lire, ora se ne pagano 3,200,000.

Tutte queste mutazioni e sottrazioni, che noi vedemmo avvenire nel bilancio dei comuni, non poterono a meno di portare una grave e pernicioso perturbazione nell'esistenza e nello sviluppo della vita dei comuni medesimi. Da una parte si sottraevano i redditi, mentre dall'altra non si faceva che aumentare i pesi.

Voi tutti sapete, o signori, quali e quanti sieno gli aggravii che ogni giorno vengono imposti ai comuni, sia per i loro propri bisogni, sia nell'interesse e per conto dello Stato. Spese per la sicurezza pubblica, per le scuole festive, serali, primarie e secondarie, per l'edilizia, per l'igiene, per gli esposti, pei mentecatti, pei cronici, per gli ospedali, ricoveri di mendicizia, strade, consorzi obbligatori, percezione delle imposte, casermaggi e via dicendo; perfino l'assurda spesa consistente nel pagare allo Stato l'affitto dei suoi stessi palazzi che esso gode.

In questa guisa lo Stato viene continuamente a scaricarsi di una gran parte dei servizi pubblici, addossandoli ai comuni, nello stesso tempo che esso non tiene conto dello stato delle loro finanze, e non si cura di procacciare ad essi le risorse di cui hanno assolutamente bisogno per sostenere i gravissimi pesi, di cui testè ho fatto cenno.

Anche oggi nello stato in cui siamo, mentre vogliamo abolire i centesimi addizionali, vi sono tre o quattro progetti di legge allo studio, i quali non fanno altro che riversare sui comuni una parte degli oneri e dei servizi pubblici che prima pesavano sopra lo Stato. Voi sapete che il ministro dell'istruzione pubblica propone di mettere a carico delle provincie una gran parte dei pesi dell'istruzione secondaria; il ministro dell'interno vuole addossare ai comuni una parte delle spese della sicurezza pubblica; il ministro di grazia e giustizia una porzione considerevole delle spese giudiziarie, vale a dire la spesa delle preture, senza contare l'ultima proposta dell'onorevole ministro delle finanze, il quale vorrebbe porre nientemeno che l'esazione delle imposte, e la tenuta dei ruoli e dei catasti a carico dei comuni, obbligandoli così alla creazione di un ufficio finanziario, il quale sarà, per le grandi città, costosissimo.

Questo stato di cose non dobbiamo dimenticare. Parlando delle risorse, non dobbiamo fare astrazione dai pesi. La vita dei comuni è intimamente connessa con quella dello Stato, e lo Stato pregiudicando i comuni nuoce a sè stesso. Specialmente, o signori, in Italia, ove abbiamo le grandi città, ove sta tanta parte della nostra storia e delle nostre tradizioni, che sono i grandi centri e le grandi illustrazioni della patria, ove risiede gran parte della nostra forza morale e materiale, e della cui vita e floridezza dobbiamo essere gelosi, poichè la grandezza del tutto deriva dalla consistenza e dalla robustezza delle parti.

Ora venendo a qualche conclusione, io opino come quelli che non accettano l'emendamento che è stato proposto, e come è stato redatto sia dal signor ministro che dall'onorevole Salvoni; però io credo che alcuni espedienti potrebbero essere escogitati, affinchè lo Stato possa migliorare lo stato dei suoi introiti. Questi espedienti potrebbero consistere (non faccio che accennarli in via sommaria) nel colpire maggiormente quelle rendite le quali per una semplice difficoltà amministrativa non sono aggravate dalle tasse addizionali. Voi sapete che tre sono le categorie della ricchezza mobile, pagando la prima otto ottavi, la seconda sei ottavi e la terza cinque ottavi. Ebbene, alcune delle rendite inchieste in queste categorie sono esentate dalle tasse addizionali, non perchè non le debbano pagare e non sia equo che le paghino come tutte le altre, ma semplicemente per una difficoltà amministrativa.

Io credo che non sarebbe difficile trovare un sistema in forza del quale fossero maggiormente colpite dalla imposta principale queste rendite, appunto perchè esonerate dalle tasse addizionali sia comunali che provinciali per la sola ragione che la loro esazione si fa in via di ritenuta, e non in via di denuncia.

In secondo luogo si potrebbe anche mettere in pratica il sistema a cui alludeva testè l'onorevole Piolti

de Bianchi, lasciare che le provincie impongano, come prima, due decimi e mezzo, perchè le provincie difficilmente potrebbero trarre profitto dalle tasse locali, togliere ai comuni la facoltà della loro sovrimposizione, vale a dire privarli della facoltà di sovrimporre i due decimi e mezzo, ossia il 25 per cento della sovrattassa, che sarebbe incamerata, e sostituire a loro profitto qualche altra imposta, la migliore delle quali io stimerei essere quella del dazio consumo.

Io vorrei che il Governo restituisse ai comuni una parte del dazio-consumo che fu in gran parte avvocato allo Stato, tanto più che lo Stato non può farlo fruttare a dovere essendo una tassa essenzialmente locale, come lo dimostrano i considerevoli arretrati di questo provento. Invece affidato al comune il dazio-consumo renderebbe una somma assai più importante di quella: quindi se il Governo ne cede la parte maggiore al comune, egli penserà da sè a farla fruttare ben più di quello che attualmente faccia lo Stato.

Poi vi sarebbe anche un'altra proposta, a cui io mi atterrei di preferenza, e consisterebbe nel lasciare che lo Stato imponga un nuovo decimo sulla ricchezza mobile, permettendo alle provincie ed ai comuni che approfittino degli altri quattro decimi. Noi abbiamo bisogno di non distruggere questa parte d'imposta. Noi abbiamo cinque decimi addizionali; lo Stato viene a dire: io me ne approprio un decimo, e gli altri quattro decimi spariscono.

Ora, io credo che questo sia un male; credo che dal momento che abbiamo assuefatti i contribuenti a pagare questi cinque decimi, sia utile, nel disastro finanziario in cui ci troviamo, che queste tasse si continuino a pagare. Se lo Stato non li avoca a sè stesso questi quattro decimi, permetta che le provincie ed i comuni continuino a sovrimporli ed a percepirne il frutto. Del che io, dopo che avrò sentito la risposta dell'onorevole ministro, farò forse una proposta formale alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Protasi.

PROTASI. Io porto opinione che si debbano conservare i centesimi addizionali, tanto sulla ricchezza mobile quanto sulla fondiaria, e particolarmente su questa, poichè in caso diverso non sarebbe possibile a molti comuni di provvedere ai loro bisogni; e porto opinione ad un tempo che si debba ai comuni dare la massima libertà di provvedere come credono ai loro bisogni, valendosi delle tasse proposte sulle patenti, sulle porte e finestre (sul che mi riservo di fare una osservazione speciale), sul fuocatico, sulla tassa di famiglia o sul bestiame e simili.

Il motivo per cui, non ostante queste facoltà da lasciarsi ai comuni di imporre sopra diversi cespiti o indizi di ricchezza, io opino si debbano conservare i centesimi addizionali, si è perchè per molti comuni, qualunque imposta (ritenuto che le imposte non debbono mai essere esagerate) non potrebbe bastare a

sopperire ai loro bisogni. Vi sono comuni nei quali la somma stanziata dai Consigli comunali corrisponderà persino a 10 volte tanto il tributo principale fondiario.

Mi permetta la Camera di leggere alcuni dati. Nella provincia di Novara (e quello che succede in quella provincia succederà anche in altre) sopra 432 comuni, ve ne sono 257 (e così più della metà) che nel bilancio del 1867 deliberarono stanziamenti di sovrimposta eccedenti il principale tributo fondiario; e sopra questi 257 comuni, 42 stanziarono il doppio; 36 oltre il triplo; 18 oltre il quadruplo; 3 oltre il quintuplo; 9 oltre il sestuplo; 4 sette volte tanto; 3 più di otto volte; 2 più di nove volte; 2 più di dieci volte tanto.

Quale è il motivo di questo vero eccesso di sovrimposta? Egli è, come accennava testè l'onorevole Robecchi, l'aver trasportati a carico dei comuni molti pesi che prima erano a carico dello Stato. E non basta, poichè se ne vogliono trasportare altri; e mentre da alcuni anni si vanno trasportando spese a carico dei comuni, si sono sopresse quelle sorgenti a cui i comuni attingevano i mezzi, per far fronte alle loro spese, come pure osservava l'onorevole Nisco.

Come volete, per esempio, o signori, che in un comune rurale, il quale abbia per tributo principale la somma di 10 mila lire, esso non possa sovrimporre, e possa invece provvedere alle dette lire 10 mila con altre imposte?

Nei comuni rurali la tassa sulle patenti non può produrre che poco o nulla; quella sulle porte e finestre io la vorrei in quei comuni proibita in modo assoluto, perchè contraria persino all'igiene pubblica. Sono già assai limitate le finestre nelle case coloniche, mentre avrebbero grande bisogno d'essere meglio arieggiate; A ciò, per buona fortuna, ha provveduto in parte un fatto indipendente dal legislatore, intendo dire la coltura del baco da seta, stante la necessità riconosciuta di rendere le abitazioni meglio arieggiate; del resto nè l'uomo nè la legge vi avrebbero ancora provveduto.

Nei comuni rurali dunque, bisogna togliere tutte le cause che possano menomamente impedire maggior luce e maggior aria alle abitazioni. Una tassa qualunque sulle porte e finestre sarebbe poi eminentemente presa in odio dalle popolazioni rurali.

Della tassa sul fuocatico e di quella di famiglia, che pare si assomiglino alquanto, io sono fautore; ho avuto anzi l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, riguardo al quale fu già distribuita la relazione della Commissione. Ma questa tassa focolare nei comuni rurali non potrebbe tanto facilmente arrivare a produrre una somma di grande rilevanza, dovendosi avere riguardo alle persone che la dovranno pagare. Non si può imporre una tassa focolare eccessiva, ove la popolazione consiste principalmente in famiglie coloniche.

L'onorevole Piolti de Bianchi ha accennato che nella

provincia di Milano la tassa sul valore locativo delle abitazioni è divenuta lettera morta. E perchè? Sapientemente la Commissione dei Quindici l'aveva proposta, ma disgraziatamente sortì un regolamento sull'applicazione di quella tassa, approvato con decreto del 31 gennaio 1867, se non erro, col quale furono esentate le abitazioni coloniche. Ora, esentando le abitazioni coloniche nei paesi rurali, domando io cosa restar poteva a sovrimporre.

Ho visto dei comuni pei quali la deputazione provinciale non ha assolutamente voluto che si sorpassasse la principale del tributo fondiario, finchè non si fosse sperimentata la tassa sul valor locativo. Ebbene, un comune che aveva bisogno di sovrimporre 1800 lire giungeva a ricavare da quella lire 17! Un altro giungeva a raccogliere lire 70! Che cosa sono queste misere cifre a fronte delle 1800 lire, di cui si sentiva il bisogno e nell'uno e nell'altro?

La tassa sul bestiame può essere utilizzata in molti comuni, ma sempre in certi limiti; ed io stento a credere che con essa, o con altra di quelle accennate, si possa nei comuni rurali giungere a coprire le spese.

Per conseguenza, si lasci ai comuni piena, pienissima facoltà di sovrimporre sulle imposte dirette, e ad un tempo quella di stabilire altre tasse speciali. Allora la sovrimposta sulle imposte dirette non sarà più tanto grave, perchè meglio compartite saranno le spese comunali.

Giudici competenti sono le amministrazioni comunali sia sui loro bisogni, sia sul modo di provvedervi, e non si può stabilire un sistema uniforme per tutti i comuni riguardo al modo d'imporre. In uno vi sono pesi da cui va esente un altro comune.

Vi sono paesi i quali sono attraversati da strade nazionali o provinciali, e questi non hanno da fare spese stradali; altri comuni invece hanno tutte le strade a loro carico.

Vi sono comuni nei quali le scuole sono state istituite da benefattori con speciali lasciti, od hanno dotazioni speciali, ma ve ne sono altri i quali non si trovano in questa fortunata condizione, e debbono sopportare gravi spese per le scuole. Bisogna adunque lasciare ai comuni la facoltà di provvedere in proposito secondo le loro particolari condizioni. Però, affinchè non trasmodino, credo necessario che le loro deliberazioni sieno sempre sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale, con facoltà d'appello al Governo, qualora dalla deputazione provinciale non si credesse provveduto in modo abbastanza equo.

Sento e vedo la necessità d'alleggerire le imposte; ed a questo riguardo mi riservo di presentare un emendamento diretto a togliere una parte d'aggravio ai comuni. L'accenno subito.

Per quanto so, in alcune provincie del regno le spese pel mantenimento degli esposti erano una volta a carico delle provincie per una metà, e per l'altra a

carico delle opere pie; colla legge del 20 marzo 1865 le opere pie furono eliminate, e ne fu posta una metà a carico dei comuni e l'altra metà a carico delle provincie; il che torna poi lo stesso, essendo sempre gli stessi contribuenti che pagano. Si aggravarono i comuni, si esonerarono le opere pie. Da otto anni a questa parte (facendo parte di una deputazione provinciale) ho visto costantemente i comuni ricorrere per fare approvare atti di mutui passivi, e le opere pie ricorrere per fare approvare atti di mutui attivi.

Ora torno all'argomento in questione.

Ho detto che più particolarmente io insisteva perchè fosse conservata la facoltà di sovrimporre i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, in quanto che nei comuni rurali dei quali particolarmente mi preoccupo, la ricchezza mobile è affare di poco rilievo. Epperò, quand'anche si sopprimessero i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, sarebbe pei comuni rurali cosa di lieve importanza; ma il togliere quelli sulla fondiaria, equivarrebbe addirittura a togliere ad essi il modo di provvedere ai loro bisogni. Il contrario succede per la città, perchè queste hanno il dazio di consumo, hanno la facoltà di imporre la tassa sul valore locativo delle abitazioni, avrebbero quella sulle porte e finestre, ed hanno altri mezzi con cui provvedere ai loro bisogni.

E qui osserverò che, fra i 257 comuni della provincia di Novara che dovettero deliberare somme eccedenti il tributo principale fondiario, non vi sono appunto le città di Novara, di Vercelli, di Biella, di Verralle e di Arona, come non vi hanno altri dei principali comuni.

Ecco la prova che cotesti grossi comuni possono provvedere ai propri bisogni, senza ricorrere ai centesimi addizionali, oltre il limite dalla legge stabilito. Questa dura condizione è, lo ripeto, particolare ai comuni rurali.

Nell'interesse loro io mi oppongo perciò all'adozione degli articoli 7 e 8 proposti dall'onorevole Salvoni, nel tempo stesso che io mi associo all'onorevole Salvoni ed al ministro delle finanze per dare loro facoltà di stabilire le altre tasse.

Quanto poi a questa facoltà, mi occorre di fare una osservazione, ed è che io non vorrei che fosse concessa in termini generici; essa dovrebbe essere data entro certi limiti, poichè potrebbe accadere che qualche comune ne abusasse; la maggioranza di un Consiglio comunale potrebbe propendere piuttosto ad aggravare la mano sopra una parte che sopra l'altra dei contribuenti.

Dietro queste considerazioni crederei utile che ci fosse una legge che determinasse questi limiti.

Vorrei poi ancora che ai Consigli provinciali si sostituissero le deputazioni provinciali, poichè queste sono quasi in permanenza, mentre i Consigli provinciali si radunano a grande stento. Io faccio parte da

trent'anni di Consigli provinciali, ed ho sempre visto che, ad eccezione delle tornate ordinarie autunnali e di qualche altra tornata in cui si tratti di riparto di imposta, di canone gabellario o di qualche altra importante questione, in tutte le altre circostanze difficilmente i Consigli si trovano in numero legale, e spesso non si trovano nemmeno in numero quando sono convocati la seconda volta, nella quale si esige un numero minore della prima.

Ora, se noi dovessimo chiamare i Consigli provinciali a deliberare su questo riguardo, in una provincia di 400 o 500 comuni, come vorreste che questi Consigli provinciali potessero dare passo a tutto? È cosa affatto impossibile.

Vi è di più: siccome nei Consigli provinciali ora manca un terzo, ora manca un quarto, ora un altro terzo, ora un altro quarto, così le maggioranze possono facilmente spostarsi, mentre le deputazioni provinciali si trovano pressochè sempre in numero, e meglio possono stabilire a base delle loro deliberazioni una certa qual norma costante.

Per conseguenza io credo che sia molto più regolare, più conveniente e più efficace che quest'ingerenza sia piuttosto data alle deputazioni che ai Consigli provinciali.

Ma a questo riguardo io mi riservo di fare proposte speciali, quando verrà la discussione sugli articoli. Per ora mi basta l'aver accennato la necessità di dare le maggiori facoltà ai comuni di ricorrere a varie imposte, riservata sempre quella di poter sovrapporre alle imposte dirette.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. L'ora tarda mi ammonisce di essere breve: nondimeno toccherò alcuni punti per chiarire quanto ebbi occasione di dire l'altro giorno.

L'onorevole Rattazzi ha fatto una osservazione la quale, a prima vista, ha grande apparenza di verità e di sodezza. Egli ha detto: giacchè voi dovete in appresso riordinare le imposte dirette, e fare un assetto generale delle medesime prima che siano scorsi due anni, aspettate allora a modificare anche quelle disposizioni che riguardano i centesimi addizionali, e a dare ai comuni altre tasse, se vi piace.

Codesta argomentazione sarebbe giusta se non ci fossimo limitati strettamente a mettere un decimo di più sulla ricchezza mobile, senza modificare per nulla l'ordinamento di questa tassa. Ma noi vi abbiamo arrecato una modificazione iniziata già in una legge precedente, e che ora riceve qui più vasta applicazione. Noi abbiamo stabilito che una parte notevole dei redditi della ricchezza mobile sia riscossa per mezzo di ritenuta, anzichè essere sottoposta alla denuncia.

RATTAZZI. Chiedo di parlare.

MINGHETTI. D'ora innanzi, tra stipendi, rendita pubblica, Buoni del tesoro, e via dicendo, noi avremo non

credo d'ingannarmi, 500 milioni circa di redditi imponibili, i quali non saranno più denunciati, ma sopra di essi l'imposta sarà riscossa per mezzo della ritenuta.

Quindi, dal momento che voi riscuotete l'imposta, per esempio, sulla rendita per ritenuta all'atto che il portatore viene a presentare la cedola, in qualunque punto del regno, codesta imposta che non è più personale non può essere soggetta a centesimi addizionali per parte nè delle provincie nè dei comuni. Voi avete dunque sottratto ai centesimi addizionali, forse la metà dei redditi imponibili che andrebbero gravati della tassa di ricchezza mobile.

Ora, io domando se l'articolo dello Statuto che l'onorevole Rattazzi dianzi invocava, non torni invece contro di lui, se si possa concedere che i redditi della ricchezza mobile sieno per una parte soggetti ai centesimi addizionali, e per l'altra vi siano sottratti. Ecco un punto fondamentale pel quale credo doversi appoggiare la proposta dell'onorevole ministro, salvo ad esaminarne in appresso le modalità. Ma in massima generale non si può differire la questione ad altra legge per ciò che noi abbiamo portata una variazione nell'ordinamento e nel modo di riscossione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

A questo proposito aggiungerò due altre osservazioni. L'una scende dalla natura stessa dell'imposta sulla ricchezza mobile, la quale non è una imposta locale, anzi ripugna dall'aggiunta d'imposte locali. Imperocchè i redditi di ricchezza mobile non sono prodotti da un capitale e da un lavoro connaturato ad un dato luogo, ma da capitali e da lavoro agglomerati da varie parti.

A cagion d'esempio, una Banca, un istituto di credito, uno stabilimento industriale, una società di strade ferrate può avere la sua sede per accidente in un dato comune; ed è caricata di centesimi addizionali in quel comune, sebbene il suo reddito sia prodotto con il danaro e con l'opera personale di chi appartiene ad altri comuni del regno. So bene che si è tentato di provvedere a questo inconveniente, ma vi si è riuscito assai imperfettamente.

In sostanza, per la sua natura stessa, per la sua origine e pel suo modo di produzione, questo reddito sfugge alle imposte locali.

Finalmente io potrei ripetere ciò che accennai altre volte, vale a dire che la gravezza dell'imposta sulla ricchezza mobile è stata una delle cause precipue, per cui trovò tante difficoltà ad assettarsi. Quindi, se noi vi aggiungiamo ora un decimo e manteniamo ancora i 50 centesimi addizionali, noi avremo una difficoltà sempre maggiore nel suo accertamento e nella riscossione.

Ma l'onorevole Rattazzi vi ha detto: voi non solo non aggravate la tassa, ma la diminuite. Oggi può giungere al 12 per cento (dico *può giungere* per quei comuni che si sono valse di tutte le loro facoltà, mentre

ce ne sono molti che non se ne sono valsi per intero), voi oggi la portate all'80 per cento. Quindi fra i possessori di ricchezza mobile vi è un vantaggio: dunque voi beneficate una classe, mentre gravate tutte le altre.

Ma, se non erro, alcun altro prima di me ha già risposto, e in ogni caso ripeterò anch'io, che, in quanto alle altre imposte dirette, la prediale e quella sui fabbricati, siamo pressochè ovunque in una via regolare; laddove, in quanto alla ricchezza mobile, siamo in arretrato. E come abbiamo oggi in riscossione non l'aliquota di un anno, ma di diciotto mesi mediante un sol ruolo; così veggo che la Commissione propone ancora per l'avvenire, ed è stato accettato, di dividere in due soli ruoli il periodo di tre anni; per conseguenza, pagando gli arretrati, la ricchezza mobile sarebbe già gravata fino a tal punto da renderla non suscettibile di venir aggravata di più.

L'onorevole Rattazzi ha qui parlato di una questione di diritto elettorale, ma non oso dire di averlo ben capito. Forse, a cagione della lontananza, non sono arrivato a ben afferrare il suo concetto, ma parmi che tutte le difficoltà da lui sollevate sussistano oggi egualmente per quei comuni che non hanno applicato tutti i centesimi addizionali alla ricchezza mobile. Se un comune, come ve ne sono non pochi, abbia imposto solo i centesimi addizionali alla prediale, si trova sin d'adesso in quella condizione in cui sarebbero tutti i comuni quando loro fosse tolta la facoltà di sovrapporre la ricchezza mobile, e non per questo fu sentito finora il bisogno di modificare la legge elettorale.

L'onorevole Dina ha fatto una obiezione più grave. Egli ha detto: coll'articolo che vi è proposto, date ai comuni delle facoltà che appartengono unicamente al legislatore, voi create una molteplicità di tasse svariate e non sempre connesse, voi scomponete l'ordinamento finanziario del regno.

Questa è, lo ripeto, una obiezione grave, ma innanzi tutto non bisogna immaginarsi che l'ordinamento finanziario del regno non permetta certe varietà locali attemperate all'indole e alla consuetudine dei vari paesi. In secondo luogo, l'obiezione può essere applicabile, secondo me, a talune delle tasse locali che si sono proposte, ma non a tutte quante. Non entro in quest'analisi, stante l'ora tarda, ma credo che l'onorevole Dina, riflettendo attentamente, non dissentirà da me in questo, che la sua obiezione ha solo forza per quelle tasse d'indole generale che potrebbero in caso essere applicate a tutto il regno.

Oltre a ciò, non è vero che tutti i comuni avessero il diritto di imporre quasi ad arbitrio e nel modo e nel grado, e che ne derivassero tante giurisprudenze diverse finanziarie quanti sono i comuni; nella proposta si dice che queste tasse debbono essere decise dai Consigli provinciali, e inoltre per essere applicate dovrebbero conseguire l'approvazione per decreto reale, sen-

tito il Consiglio di Stato. Egli è evidente pertanto che il Ministero ed il Consiglio di Stato avrebbero diritto ad introdurre in queste varie tasse quella conformità e quelle condizioni che le rendono compatibili coll'ordinamento generale finanziario.

D'altra parte, se noi vogliamo entrare nel concetto della tassa locale, è evidente che la simmetria assoluta del sistema tributario non la potremo mai stabilire, ma soltanto potremo noi determinare i limiti e le norme direttive.

Un'altra osservazione è stata fatta dall'onorevole Robecchi intorno all'interesse che per cagione dei centesimi addizionali hanno i comuni nell'accertamento e sulla riscossione della tassa di ricchezza mobile.

Questa obiezione avrebbe un gran valore se fosse ancora al sistema del contingente, ma voglio concedere che possa averne anche alcuno nelle grandi città; però nei comuni rurali, che sono il massimo numero, la partecipazione ai centesimi addizionali è piuttosto un ostacolo che un aiuto alla formazione dei ruoli e alla riscossione delle imposte.

Ho sentito molto parlare dei centesimi addizionali sulla prediale e lamentarne l'esorbitanza, tanto che l'onorevole nostro collega Cicarelli vi propone senz'altro di abolire anche i centesimi addizionali comunali sopra la prediale.

Io, mentre riconosco l'eccesso di questa sovratassa, specialmente in alcuni luoghi, per dire il vero, non so comprendere il suo concetto praticamente applicato, e basterebbe quello che avete udito testè dall'onorevole Protasi per intendere che il passare da uno stato di sopraccarico alla prediale, allo stato di abolizione completa dei centesimi addizionali sopra l'imposta prediale, parrebbe del tutto impossibile.

Eppure io credo che l'onorevole Protasi anch'esso, non apprezzi il fatto abbastanza giustamente e abbia trascurato una circostanza importante. Egli ci ha dimostrato che in alcuni comuni i centesimi addizionali sulla prediale sono dieci volte tanto, quanto è l'imposta principale; questo per me prova manifesto che la imposta principale è ivi molto lieve e che l'estimo catastale, o la rendita su cui si paga, non corrisponde al vero; imperocchè in altro modo il fatto sarebbe impossibile. Poniamo che l'imposta principale governativa equivalga, come si disse, in media al 12 e mezzo per cento della rendita senza i decimi di guerra. Aggiungendovi dieci volte tanto, come egli ha detto testè che avviene in alcuni comuni, la imposta salirebbe tutto compreso al 125 per cento e ne verrebbe che il possidente, dopo aver pagato tutto quanto produce il suo fondo, resterebbe debitore di un 25 per cento.

Non bisogna dunque prendere le cose così strettamente e credere che il duplicare, il quadruplicare, il decuplicare l'imposta governativa sia in quei comuni un mostruoso carico, come sarebbe altrove.

Ma io mi affretto a soggiungere quello che forse

vuol accennarmi l'onorevole Finzi, cioè che i comuni hanno in vero sovraccaricata l'imposta prediale eccessivamente; io stesso l'ho detto altre volte in Parlamento, e sostenuto che vi si debba porre un limite; ma bisogna in pari tempo dare a questi comuni il modo di vivere e di sopperire alle loro spese obbligatorie.

E qui ritorno al primo argomento, e dico: io credo che se voi lasciate le cose come stanno, aggravando anzi d'un decimo la ricchezza mobile, voi spingerete i comuni ad un sopraccarico di centesimi addizionali sull'imposta prediale. È vero che fu accordata loro una tassa sul valore locativo, ma, per le ragioni testè dette da uno degli oratori che mi precedettero, se può avere efficacia nei grandi comuni, non può averla nei comuni rurali, dove il valore locativo, non colpendo gli edifici colonici, è quasi nullo.

Ora, per poco che si aggravi ancora la ricchezza mobile e si renda più difficile a sopportare, tutto il peso si rovescerà sopra l'imposta prediale.

Pertanto coloro i quali impugnano la convenienza di dare nuove imposte ai comuni, vanno incontro alla tesi che hanno sostenuto in pari tempo, quella cioè di non doversi troppo aggravare i centesimi addizionali dell'imposta prediale. Se invece voi accordate ai comuni delle tasse locali, non solo alleggerirete i centesimi addizionali sulla prediale, ma potrete liberamente togliere i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile.

Ma quali sono le tasse che si possono concedere ai comuni? Sono proprio indicate nell'articolo ministeriale, o sono altre? Io non posso entrare in un'analisi minuta; e già troppo largamente forse ho abusato della vostra benevolenza; ma distinguo le tasse che hanno un'indole generale, e potrebbero un giorno essere applicate a tutto il regno, da quelle che sono speciali e tradizionali.

Per la prima, le obiezioni dell'onorevole Dina possono star bene, ma non possono aver valore dirimpetto a quelle tasse locali che erano in vigore prima dell'unificazione finanziaria, ed ora sono quasi invocate nei paesi stessi dove esistevano.

Citerò, ad esempio, quella così detta del fuocatico nella provincia di Bologna, come quella che conosco meglio; essa corrispondeva nei comuni rurali in parte al dazio-consumo e in parte all'agiatezza delle persone, era qualche cosa che teneva il mezzo fra un testatico e una tassa progressiva di famiglia. Nella provincia di Bologna, dunque, questa tassa di fuocatico, che era comunale, rendeva ai comuni 709,000 lire, ed era così distribuita e riscossa da non generare troppo gravi lagnanze.

Ora, il massimo dei centesimi comunali sulla imposta della ricchezza mobile per l'esercizio 1868 è di lire 354,000, cioè a dire precisamente la metà che lordava la tassa del fuocatico. E come credete che abbiano provveduto alla differenza? Nel solo modo possibile, cioè aggravando la prediale.

Laonde io credo che il restituire a quei comuni quell'imposta non possa recare veruna perturbazione, e possa dare loro molto miglior mezzo di sopperire ai loro bisogni. Il Governo sarà posto in grado così di abolire i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, e si otterrà contemporaneamente il risultato che i centesimi addizionali sull'imposta prediale saranno ribassati da quello che sono presentemente. Potrei dire lo stesso della tassa sul bestiame che nella provincia di Bologna rendeva circa 300 mila lire: ed era questo pure pei comuni un notevole provento.

Ma tenendomi anche solo alla prima, io voglio ribadire il concetto che ho espresso con un esempio. E scelgo due comuni, non a bella posta pel mio fine, ma soltanto perchè i due comuni di che si tratta li conosco meglio, avendovi qualche possesso.

L'uno, il comune di Ozzano dell'Emilia, che dalla tassa del fuocatico traeva in media lire 7162, ora dalla sovrimposta sulla ricchezza mobile ritrae lire 118; l'altro, il comune di Viadagola, dove l'antico fuocatico produceva 13,587 lire, ora il massimo della sovrimposta sulla ricchezza mobile può dargli lire 857.

Ebbene, come credete che questi comuni abbiano potuto sopperire a questa deficienza, e far fronte alle loro spese, che sono anzi cresciute dopo il 1864? Ripeto che la risposta è facile, perchè non avevano altro mezzo che di gravitare tutto il di più sulla imposta prediale.

Per conseguenza la necessità di dare ai comuni fin d'ora qualche altra risorsa oltre quella che hanno, mi sembra provata dall'esperienza evidentemente.

Quali debbano essere queste risorse, sta alla Camera a determinarle; se talune di quelle che sono proposte nell'articolo addizionale del ministro e dell'onorevole Salvoni avessero il carattere generale a cui allude l'onorevole Dina, potranno lasciarsi a parte; ma dico che mi par manifesta la convenienza di prendere l'occasione di questa legge per dare ai comuni il modo di sovvenire alle loro spese e di non aggravare soverchiamente l'imposta fondiaria. Sarà inutile che noi mettiamo in una legge che l'imposta fondiaria non deve oltrepassare un tal limite, se dall'altra parte abbiamo dato dei nuovi carichi ai comuni, senza fornire loro nuovi mezzi per provvedervi.

Perchè la tassa del valore locativo, meno che nelle grandi città, non prova, in tutti i comuni rurali torneremo da capo all'aggravamento dei centesimi addizionali sull'imposta prediale.

Mi pare dunque manifesta la convenienza di dare in questa occasione ai comuni qualche nuovo cespite di entrata senza attendere l'ordinamento generale delle imposte dirette. I centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, col nuovo metodo di ritenuta che distingue in due classi i contribuenti, l'una delle quali li pagherebbe e l'altra no, sono divenuti disuguali ed ingiusti, oltredichè per natura loro repugnano alla sovrim-

posta locale; e finalmente il voler aggravare questa tassa sarebbe piuttosto un rovinarla anzichè farla fruttificare e divenire un cespite per lo Stato di quella importanza che tutti desideriamo.

Per queste ragioni, in massima approvo il concetto dell'onorevole ministro, riservandomi però di adottare quei temperamenti che nel corso della discussione potessero essere dimostrati utili al fine.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta ora all'onorevole Castagnola.

CASTAGNOLA. La questione che attualmente si discute è improntata della più grande importanza.

Non si tratta solamente di vedere se si debba togliere ai comuni la facoltà di riscuotere centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, e nel caso affermativo quali altri cespiti di entrata si debbano loro accordare. Secondo me, la questione che attualmente si tratta è molto superiore. La questione che ora si agita è quella dei rapporti che passano e devono passare tra lo Stato ed i comuni specialmente in materia finanziaria.

Due sistemi a questo riguardo stanno di fronte. Vi è quello di accordare al comune delle entrate sue proprie, separate e distinte da quelle dello Stato, talchè debba avere una vita finanziaria sua propria, separato in tutto dalla finanza dello Stato; talchè, in sostanza, i cespiti i quali finanziariamente alimentano il comune siano del tutto separati e distinti da quelli che alimentano la macchina governativa; cosicchè in una parola Stato e comune abbiano le loro finanze ben separate e distinte.

Questo sistema può essere logico, può avere i suoi fautori; ma, o signori, non è quello che noi abbiamo seguito, non è il sistema che è attualmente in vigore, anzi noi siamo andati precisamente all'opposto. Ed invero, se mai vi è una tassa la quale propriamente sia di natura locale e comunale, si è quella del dazio di consumo, poichè s'impone sui generi che si consumano dentro la ristretta cerchia di un paesello o di una città che appunto costituiscono un municipio.

Ebbene, questa tassa che ovunque fu considerata sempre come di natura comunale, noi l'abbiamo in gran parte confiscata a pro dello Stato. Cosicchè attualmente Stato e comune sono, si può dire, alimentati dalle stesse imposte. Ma l'attuale sistema, se può essere oppugnato, se ha i suoi inconvenienti, ha però altresì il suo lato buono e commendevole.

Se noi consideriamo il comune nei suoi rapporti attuali verso lo Stato, egli non è poi in sostanza, siccome lo diceva testè l'onorevole Dina, che l'agente, che il fattore dello Stato. Il comune contribuisce grandemente allo sviluppo, al servizio, all'andamento di tutto il sistema governativo. È inutile il farne qui l'enumerazione dettagliata; ma se dallo stato civile, se voi esaminate tutti i servizi pubblici, quello della polizia, della viabilità dei porti, della pubblica istruzione, dell'amministrazione della giustizia, dell'alloggio e can-

tonamento delle truppe, per una immensità di differenti servizi, voi vedete che il comune è chiamato a prestare il suo concorso allo Stato e fargli da agente e da fattore.

La cosa poi si fa anche più manifesta tuttavolta che si tratta delle imposte, e specialmente delle imposte dirette. La cosa è troppo nota. Per le imposte dirette, e particolarmente per la ricchezza mobile, tutti i manifesti, tutti gli avvisi ai contribuenti, la formazione dei ruoli, tutto insomma questo meccanismo d'esazione, le Commissioni di sindacato, l'accertamento delle quote inesigibili hanno il loro centro, il loro perno nel comune. Dicasi lo stesso per le altre contribuzioni dirette.

Parmi adunque, che se nello stato attuale delle cose il comune altro non è che l'agente, il fattore dello Stato, e contribuisce a far sì che quella grande macchina governativa possa fungere, sia pur giusto, d'altra parte, che anche lo Stato venga in aiuto ad esso, che, cioè, retribuisca il comune dei servizi prestatigli, dandogli facoltà di prendere parte alle contribuzioni dirette, associandolo a questa entrata mediante la sovrapposizione de' centesimi addizionali. In tal modo il Governo rende al comune il servizio che a lui presta il comune stesso.

Io credo dunque che, essendo questo il sistema attualmente in vigore, non sia cosa prudente di volerlo inconsultamente e per incidenza variare; ritengo poi tanto più intempestiva una simile proposta, giacchè trattasi ora di una legge temporaria, la quale ha un effetto limitato.

Di più, mi faccio ad osservare che le imposte che voi vorreste dare al comune, e che egli dovrebbe attuare e riscuotere onde rifarsi della deficienza che gli verrebbe dal non avere più la facoltà di riscuotere i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, sono, generalmente parlando, di esazione diretta, e che specialmente quelle sulle patenti e sulle porte e finestre sono di tale natura, che dubito molto possa il comune avere il vigore, la forza, l'energia ed i meccanismi occorrenti per poterla esigere ed applicarla.

Voi, signori, non ignorate come le imposte dirette sieno di percezione molto più difficile, come richiedono un vigore di autorità molto maggiore che per le indirette.

I comuni, come l'esperienza ci ha dimostrato, hanno bene l'attitudine ad imporre dei dazi di consumo, non trattandosi perciò di urtare troppo coi loro amministrati, nè di assumere una troppo grande dose d'impopolarità; ma, allorquando si tratta di tassare direttamente, la cosa diventa molto più difficile; e ognuno di noi sa come per l'attuazione di questi balzelli tante volte sia appena sufficiente tutta l'energia del Governo, che pure ha a' suoi ordini le schiere dei pubblicani, la pubblica forza, il prestigio dell'autorità e del potere.

Avete data la facoltà ai comuni di poter tassare il valore locativo delle case; ma vi hanno detto molti oratori che mi precedettero che questa facoltà è rimasta inefficace.

Molto più prudente consiglio parmi il continuare il sistema attuale, per cui si fa ai comuni parte di queste imposte dirette, per cui si fa sì che essi ne partecipino mediante la sovrapposizione dei centesimi addizionali. Così facendo, il Governo, che ha bello e preparato tutto il meccanismo fiscale, che ha la forza ed il vigore sufficiente per volere il fine, rende un vero servizio al municipio. Ma il volere che possa il comune addirittura impiantare da per sé un'imposta diretta, e farla funzionare nella ristretta cerchia di un comune, e farla funzionare a dovere, parmi, lo ripeto, sia una cosa che superi le forze sue, e che altro non possa produrre se non lo squilibrio nel bilancio, come di già venne osservato da altri oratori.

In questo stato di cose, siccome l'ora tarda non mi consiglia di proseguire in quest'argomento; e d'altronde essendo stato il campo di già largamente mietuto, continuando in questa discussione non potrei che ripetere molte delle cose che già vennero egregiamente esposte da altri oratori, quindi concluderò col dire che voterò contro la proposta del signor ministro per le finanze.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, la discussione sarà rinviata a venerdì.

(I signori deputati s'alzano per uscire.)

DI SAN DONATO. Perché a venerdì? A domani!

Voci a sinistra. A domani!

CROTTI. Ma domani è la festa del *Corpus Domini!* (ilarità)

Non c'è da ridere; siamo cattolici, e la Camera in tal giorno deve prender riposo.

Voci a sinistra. No! no! Come c'entra la Camera col *Corpus Domini?*

CROTTI. Se non siamo più cattolici, tanto peggio; io domani non intervengo. *(Rumori e risa)*

PRESIDENTE. Si compiacciano di sedere; consulterò

la Camera immediatamente, poichè non credo che sia il caso d'aprire una discussione per decidere se si debba o no tener seduta domani, avendo, senza dubbio, ogni deputato un'opinione già formata in proposito.

Chi intende che domani si tenga seduta all'ora consueta, sorga.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sopra il progetto di legge concernente l'imposta sull'entrata;

2° Svolgimento di una proposta di legge del deputato Brunetti intorno alla riscossione del dazio-consumo dagli olii nelle piazze di deposito;

3° Seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

Discussione dei progetti di legge:

4° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

5° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

6° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

7° Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

8° Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

9° Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio;

10. Abrogazione di speciali disposizioni in materia forestale vigenti negli ex-ducato di Parma e Modena e nel Lombardo-Veneto;

11. Disposizioni relative alla caccia;

12. Concessione di una ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli.